RISPOSTA
DEL SIG. PAOLO
ANAFESTO
ALL'AVVISO DEL SIG. ANTONIO QVIRINO,
NOBILI VENETIANI,

Circa la Scommunica della Santità di Papa PAOLO V. *contro il Duce, & Senato di Venetia.*

Bibliot. secr. Coll. Rom. Soc. Iesu



In BOLOGNA, per Bartolomeo Cochi. M.DC.VII.

Con licenza de' Superiori.

Ad instanza di Simon Parlasca.

ANAPHESTVS
AD QVIRINVM

O*BIECTIS perculsa tuis, mens fida, Quirine,*
Obstupuit, tantum luce carere virum.

Te mallem siluisse diu, quam luminis expers,
Talia, deluso pectore verba dares.

Tanta ne sublimem cepit dementia mentem,
Immemor, vt recti, falsa colore tegas?

Non miror, quia luce carens velut orbus oberras,
Deq; coloratis inscie rebus agis.

Quæ dedimus responsa, tuis obstantia dictis
Si pius euolues, forsitan alter eris.

Nomen Anaphesti simulo (timor improbus vrget)
Sumq; tui monitor, qui minus esse putor.

Scire magis, vestris, nolite Parentibus, oro,
Pontificis monitus, hi tenuere, DEI.

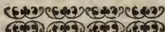
* Hæc vbi signa * manet, noscas asserta Quirini.

RISPO-

RISPOSTA DEL SIG. PAOLO ANAFESTO

ALL'AVVISO DEL SIG. ANTONIO QVIRINO, NOBILI VENETIANI,

CIRCA LA SCOMMVNICA DELLA SANTITA di Papa PAOLO V. *contro il Duce, e Senato di Venetia.*





E' Vso antichissimo nella nostra Republica, quãdo i Senatori si radunano ne' Pregadi, ò ne' Collegij, ò ne i Consegli generali, di discutere, & con gran maturità trattare gli affari publici, sì per rispetto della conseruatione della nostra libertà, come per ben gouernare il Dominio, e mantenere il commertio, il quale per gran tẽpo è stato il maggiore affare, & di più importanza alla Republica, che nessun'altro negotio; con esser lecito à ciascuno per via d'Arringo, dire i suoi concetti, opporsi l'vno all'altro con ciuile modestia in quello che si tratta, & con varij sensi, e sottili interpetrationi narrare i fatti, fondare le sue ragioni, & proponere quel che gli pare ragioneuole; acciò poi il resto de' Consiglieri informati della verità, conforme à quel detto: *Contraria iuxta se posita magis elucescunt*; vengano à risolutioni tali, che, & da loro stessi, e dal Mondo siano giudicate vere, prudenti, e salutifere. Et per queste attioni osseruate per tante centinara d'anni la nostra Republica è riputata la più sauia, la più prudente, che sia stata mai al mondo, con l'approbatione di quello, ch'è seguitò della grandezza, ricchezza, & prosperità di essa.

Qual'vso, & stile così lodeuole, & ragioneuole, se fosse continuato nelli negotij, che hoggi occorrono tra' l Sommo Pontefice, & questa Serenissima Republica, senza dubbio non si saria venuto à quello, che siamo; perche non si può negare d'essere

stata chiusa la strada à molti Senatori di poter mostrare tutto il contrario di quello, che s'hanno imaginato molti mal'affetti verso la potestà del Sommo Pontefice, de i Vescoui, & dell'Ordine sacro: i quali con oppressione della vera nostra libertà, soprafatti dal numero delli sopradetti mal'affetti, sotto pretesto, che chi hauesse tenuto il contrario, fosse riputato nemico della Patria, & distruttore della libertà, per le minaccie anco di priuatione di Nobiltà, di perdere la robba, & la vita; si sono ritirati, ramaricandosi, & lagrimando in se stessi questo modo di procedere, con dubbio di non solo perdere quanto si hanno acquistato, ma anco l'anima; & ciò per hauersi formato questi tali, concetti tanto falsi nel loro intelletto, che la somma potestà del Vicario di Christo, de' Vescoui, & dell'Ordine sacro, sia distruttrice della nostra giurisdittione, & Dominio; & perciò sono venuti in tanto grand'odio, che nè Turchi, nè Heretici, ò altri nemici della nostra Religione l'hanno maggiore: Anzi da quest'odio sono in vn'amicitia strettissima, & conuersation tale con essi, che da loro, & da molti Apostati, & sacrileghi pigliano quelle male dottrine, & mali vsi, che sono solite simili sorti di gente andar seminãdo, per trauagliare, & perturbare la nostra vera, Catholica, Apostolica, & Romana Religione.

Da questi fondamenti mosso il Sig. Antonio Quirino. Senatore principalissimo, ottenebrato il suo intelletto da questa caligine, & habituata la sua volontà in quest' odio, non solo ne i nostri Consigli, nelli Collegij, & ne i Pregadi, à lingua sciolta; eratta, & contro l'autorità del Sommo Pontefice, & l'immunità di tutto l'Ordine sacro; ma anco in scritto ha voluto mostrare questi suoi pẽsieri, & sotto colore di difendere le ragioni della Republica, vuol peruertire gli ordini, le buone cõsuetudini, & in somma il riuerente, & Catholico procedere, che la Republ. ha fatto per li tẽpi à dietro verso la Religione, il Capo di essa, & l'Ordine sacro, sotto il quale è nata, nodrita, augumẽtata, & preseruata: come si legge in quel suo Auuiso delle ragioni della Serenissima Republ. di Venetia intorno alle difficoltà, che le sono promosse dalla Santità di Papa Paolo V. che molti, & molti Senatori desiderosi della verità, & con affettuosa volõtà di abbracciarla, non hauẽdo inteso il contrario, tirati dall'autorità d'vn tãto Senatore, & dal fauore, che il nostro Serenissimo Duce fà à detto Sig. Antonio, seguitato, & guardato da tãti altri Senatori della medesima opinione, che è lui, vengono ad

adhe-

adherire à questa sua opinione, tirãdosi dietro la maggior parte del Popolo di questa Città, & Dominio; in tãto, che per caparra,& principio de i loro pensieri, s'hãno fatto lecito di carcerare, bãdire, metter taglie à Sacerdoti, & Religiosi, pigliare la robba,& frutti dedicati al culto diuino,& in somma leuar'in tutto,& per tutto l'obedienza al Capo della Religione.

Considerãdo io, come buon Catholico,& vero amatore della libertà della nostra Republica, in me stesso questi disordini, & queste tenebre densissime à gl'occhi di noi altri Senatori, sono andato pensando, per l'obligo,che hò alla Patria mia,& come Christiano,legato con quella virtù della charità,con la quale Christo Redentor nostro vuole, che siamo vniti, in che modo potessi fare apparire la verità; con il splendore della quale si leuassero, & annichilassero queste tenebre, che ogni giorno s'ingrossano tanto,che come ciechi caminando, cascaremo nel profondo dell'abisso. Et non potendo per li rispetti, che ho detti, mi son messo à rispondere in scritto à detto Auuiso, sotto altro nome, per fuggire l'ingiusta essecutione di sì ingiuste leggi, per sfogare con questo il dolore intensissimo, che hò nel cuor mio, per il quale non quieto nè notte, nè giorno; poiche vedo la Patria mia ricetto di tutti i tristi,fauorire i nemici della nostra vera Religione,& separata dal Capo, dal quale vẽgono tutti gl'influssi,& le gratie celesti;con speranza, che la bõtà di Dio non habbia talmente leuati gl'occhi della sua gran misericordia da noi altri infelicissimi, che non vi sia rimasta qualche scintilla di lume,che mediante la gratia sua, potiamo liberarci da questa cecità: & quando non mi succeda, haurò almeno sodisfatto à me stesso, & mi consolarò con quei buoni (che ve ne sono) per potere, se non in questo mõdo, almeno nell'altro, esser testimonio di quel tremẽdo castigo, che hà apparecchiato il giusto giudicio di Dio à quelli; che come ministri del demonio, hanno procurato d'empire l'Inferno. E terrò il medesimo modo, che ha tenuto il detto Sig. Antonio nello scriuere, ma diuerso nel rispondere, poiche lui affermando molte cose in facto,& in iure, & io negando nell'vno,& nell'altro, mostrarò quanto sua Sig. Clarissima, & molti altri Senatori s'ingannano,& sono allucinati da falsi,& peruersi Consiglieri, che per la lor mala vita sono odiosi à Dio, & al Mondo.

Se io hò bene inteso,& capito (Serenissimo Prencipe,& Illustriss. Signori)quello che scriue nel principio del suo Auuiso il

Sig. Antonio Quirino, mi par che voglia dire, per fare attento l'auditore à quella sua scrittura, d'hauerla fatta, come instrutto delli negotij passati tra la Santità del Sommo Pontefice, & di vostra Serenità, per chiarire al Mondo, & particolarmente alli sudditi di quest' Almo Dominio, quanto siano valide le ragioni della Republica, con le quali ha fatte quelle Leggi, & Parti, per sostenere il Dominio temporale, & libero di essa, narrando la moderatione, & l'ossequio con che si è trattato con sua Santità, per il che asserisce per certo, che nessuna giusta causa ha potuto mouere il Sommo Pōtefice à fare tale resolutione, che per essere cose fatte così palesemēte in due principalissime Città, quasi Teatro del Mondo, non credo, che fosse necessario quāto al fatto di allungarsi. Circa poi le ragioni in iure, è cosa molto laudabile, & è obligato ogni buon Cittadino di proporle, e difenderle, quando siano però fondate in fondamenti stabili, cōforme al Ius Diuino, Naturale, Canonico, & Ciuile. Ma mi pare, che'l Sig. Antonio sia passato più oltre, & è di far' vn giuditio dell' intētione di Sua Beatitudine, e de' suoi Cōsiglieri, che è proprio di Dio, scrutatore de' cuori; perche nè da parole, nè da scritture può cauar' il Sig. Antonio quello, che lui dice, * che S. Santità, & suoi Cōsiglieri aspirino ad vn'assoluta autorità, & potestà temporale sopra di noi: in modo, che ogn' huomo può con quel lume, che gl'è donato da Dio, andar pēsando à quelle cose, che cōcernono la salute commune; * & se questo fosse vero, non è dubbio nessuno, che tutti vnitamente douremmo resistere, & difendere la libertà nostra: Ma hauendo io visti i Breui, che il Papa ha mandati hortatorij alla Serenità del Duce, & à gl'Illustrissimi Senatori, & inteso le parole, che Sua Beatitudine hà dette alli nostri Ambasciatori, non hò potuto scorgere in nessuna parte di essi, che'l Sōmo Pontefice habbia tal pensiero.

Secondo dette scritture, due sono i fini, che si leggono hauer mosso la Santità di Paolo Quinto à fare le risolutioni, che ha fatte contro di noi.

L'vno di conseruare, & difendere l'immunità Ecclesiastica; l'altro di leuar di peccato noi altri, essendo sotto la sua cura Pastorale, per esser cascati nelle censure, & pene Ecclesiastiche, emanate da' sacri Canoni, & Constitutioni Apostoliche contro quelli, che offendono, & perturbano l'immunità, & libertà Ecclesiastica, per metter mano (come si dice) in messem alienam, secondo, che in detti Breui si afferisce. Sono andato pensando

donde il Sig. Antonio habbia cauato, che Sua Beatitudine voglia aspirare à vn' assoluta potestà temporale sopra di noi, che per esser cosa nuoua, & intelletto molto singolare, trouo che non viene da altro, se non dalla credenza, che sua Signoria Clarissima ha data à quei nostri Theologi, & poco accorti scrittori, che dicono non essere al Mondo se non vna potestà temporale data da Dio immediatamente, alla quale ogni sorte di persona, senza alcuna eccettione, è soggetta; & che detta potestà sia de' Prencipi secolari.

Questa propositione à me è nouissima, come credo sia ancora à voi altri Illustrissimi Signori; poiche essendo io vecchio, & hauendo continuamente conuersato nelli negotij publici, con la scorta per l'inanti, & guida di mio Padre, & miei Zij, morti in decrepita senettù, mai hò inteso, che la Republ. nostra habbia hauuta tale opinione: E però dico, che appresso à noi è nuoua. Et andando io con grandissimo desiderio da alcuni huomini dotti, & pij à domandare di questa Propositione, mi risposero, che non è noua, ma ben rinouata da mali huomini, & nemici della Religione, poiche per tante centinara d'anni era stata sepolta, & condannata dal Sommo Pontefice Giouanni XXI. & dal Concilio Cōstantiense, con gli Autori di essa, che furono Marsilio da Padoua, Ochan, & poi Giouāni Hus: i quai libri sono stati hoggi ritrouati da' nostri mali Consiglieri, & di peso da essi hanno leuata questa dottrina scismatica, & heretica.

Con questa occasione farò vna digressione, per auuertire quanto sia nociuo, & velenoso il non seruare quello, che i sacri Canoni, i Sommi Pontefici, & i nostri Patriarchi hanno ordinato circa il bruciare, & leuare affatto i libri condānati, & dichiarati heretici, pieni di veleno, & di pestilentissime propositioni, perche non se ne seruiriano adesso i nemici della Religione, & per conseguenza anco nostri; se bene si potria dire, che fossero venuti da paesi, doue sono heretici, che è incorrere nel medesimo errore.

Hora stando il Sig. Antonio in questa credēza, non è marauiglia se sua Signoria Clariss. habbia fatto questo giudicio, che il Papa voglia aspirare à vna assoluta autorità temporale sopra di noi: sopra il qual fondamento è andato persuadendo à noi altri (che in queste difficoltà, & sottigliezze non hauemo fatto studio) & messo fuori quelle voci, che noi non resistendo, perderemo la nostra libertà. In tanto che si è venuto à quelle operatio-

rationi così poco ragioneuoli,& di scādalo, come il Mondo hà giudicato, non solo per la disobedienza, che si continua verso il Sommo Pontefice, ma per mal trattare i Religiosi, & serui di Dio con carceri, con essilij,& con altre violēze tanto ingiustamente, poiche se fossero anco sudditi, non vi è legge, che dica si possi giustamente fare. E però auanti ch'io rispōda à quello, che particolarmēte deduce il Sig. Antonio, è necessario,che in vniuersale dica, che tal propositione è heretica, come hò già detto di sopra; & che la verità è, al Mondo essere due potestà, vna spirituale,& l'altra temporale. la prima suprema,& immediata da Dio; la seconda acquistata per mezi humani: & però quella si paragona al Sole, questa alla Luna: la prima all' Oro, la seconda al Piombo; & tuttauolta, che la potestà temporale non è subordinata alla spirituale, come deue, nòn è legitima, non è ragioneuole,& in essa non si contiene honestà. Et ancorche io potessi prouare questa verità dalli antichi gouerni, come de gli Assiri, de' Medi, Greci, & Romani, il principio de i quali non fù legitimo, ne ragioneuole, ma tirānico, & per forza; niētedimeno mi voglio restringere al principio della nostra Repub. la quale come nouissima, rispetto à quelle antiche non hebbe mai tal pēsiero, ne gli passò per la mente,& se alcuno hauesse seminato tal dottrina, l'haueria esterminato di terra, & luogo; perche dopò che i nostri antichi abbracciarono l'Euangelio,& si lasciarono gouernare da i loro Vescoui,& dal Capo della Chiesa, il Sommo Pōtefice, con quell'obediēza,che si conueniua, si conseruarono sempre Catholici, & fedelissimi Christiani: & perciò nel fuggire la furia de' Barbari nelle Lagune, non hebbero altra scorta, nè chi gli desse ordine del gouerno, se non i suoi Vescoui, à' quali obediuano, hauēdo quelli la potestà spirituale,& anco la tēporale, circa il decidere i loro litigij,& affari, come in molte Historie si legge, e particolarmente che nel 580. fù risoluto in vna Sinodo Patriarchale, Presidente Elia Patriarca 26. d'Aquileia, con l'autorità di Pelagio Secondo Sōmo Pontefice, per vscire dalla tirānide de i Longobardi, fosse lecito alli Vescoui di quei cōtorni transferirsi con i loro popoli nell' Isole di quelle Lagune, per poter quiui con più libertà,& sicurezza passar la loro vita. Et Elia Patriarca si trāsferì à Grado; il Vescouo di Padoua, nominato Albergo, à Malamocco, Pietro Vescouo d'Altino à l'Isola di Torcello, il Vescouo di Concordia à Caorli, Vindemio Vescouo di Ceneda à

Lido-

Lidomaggiore; & nel 584. per consiglio, & autorità d'Elia Patriarca, & di detti Vescoui furono eletti nel gouerno ciuile d e ci Tribuni. Restò in terra ferma la Città di Oderzo, la quale per seguitar le parti de gli Imperatori Constãtinopolitani, nõ si curò transferirsi alle Lagune, ma nel 638. Rotario Rè de Lõgobardi la desolò, & il Vescouo di essa, chiamato Magno, con tutto il popolo, si ridusse ancor lui nelle Lagune, & con l'autorità, e consenso di Seuerino Sõmo Pontefice, e di Heraclio Imperatore il detto Vescouo edificò vna Città, & la chiamò Heraclia, come il Biondo, Historico di quei tempi molto celebre, con queste formali parole ne fà mentione.

Decimo quarto ab inde anno cum Rotharius Longobardorum Rex Opitergium Ciuitatem dirui sset, eius Ciuitatis Episcopus, nomine Magnus, ad stagna confugiens, consensu, & auctoritate Seuerini Pontificis Romani, ac Heraclij Imperatoris, Ciuitatem condidit, quæ ab ipso Imperatore, Heraclea est appellata.

Nell'anno 697. secondo quel che scriue Pietro Giustiniano nostro Gentil'huomo nella sua historia, e secondo il Sabellico Enead.8.lib.7. fù nel 700. mutato gouerno, & da'Consoli, e Tribuni fatto vn Duce à persuasione di Christoforo Patriarca di Grado.

Aderat (dice il Sabellico) publico Consilio Christophorus Graden. Antistes, vir in Venetis, & grauitate morum, & vita sanctitate venerabilis; is cum nihil obscurè appareret, nouum regimen ab insulanis desiderari, in hunc modum dicitur pro concione effatus. Diuina prouidentia factum arbitror, viri Veneti, vt cum duplex sit patria omnibus tributa, temporalia hæc, quam in terris habemus, perennis altera, ac semper duratura: in hac quærenda sim vobis Pastor, & Dux datus, in illa retinenda Consiliarius.

Pietro Giustiniano dice, che creato il primo Duce, chiamato Paolo Anafesto, furono mandati tre Ambasciatori al sommo Pontefice Romano per la confirmatione dell'elettione, & nomina Pietro Candiano, Michele Participatio, e Teodosio Ipato.

Missiq; sunt statim Romam ad Deodatum Pontificem Legati Petrus Candianus, Michael Participatius, & Theodosius Ipatus, vt instituendi, eligendiq; Ducis, Pontifex Apostolica auctoritate ius Venetis perpetuo confirmaret.

Da queste historie, & operationi fatte dalli nostri antichi si scorge, che essi non hebbero mai tali opinioni, ma secondo la verità riconobbero la suprema potestà nel Pontefice Romano,

ne i loro Patriarchi, e Vescoui, come Christoforo Patriarca Gradense diuide in quelle parole, due esser le patrie, vna temporale, e l'altra eterna: dell'eterna esser lui Pastore, e Duce, del la temporale Consigliere. Di modo che quando la Santità di Papa Paolo V. ha essortato il nostro Serenissimo Duce, & gl'Illustrissimi Senatori a riuocare quelle Parti tanto pregiuditiali alla libertà Ecclesiastica, & consegnare le psone Ecclesiastiche al suo foro, l'ha fatto cō quella suprema potestà spirituale, che immediatamente ha data Christo à Pietro, & a'suoi Successori; la quale tanto è lontano, che voglia leuare, & annichilare la potestà temporale, che con essa si preserua, e mantiene, come per le sopradette historie vostra Serenità, & voi Illustriss. SS. potete considerare il modo, che hanno tenuto i nostri antichi per fondare la loro libertà, & come di mano in mano si è augumentata, essendo stata congionta, & obedientissima à quella santa Sede, & alli sommi Pontefici, e quando per qualche interesse si sono discostati da essa, in che precipitij, e miserie si erano ridotti. Concludendo dūque che essendo la propositione, e fondamento del Sig. Antonio falso, tutto quello, che sopra esso edifica nella sua scrittura, sarà nullo, e di nessuna sossistenza.

E se bene la protesta che sua Signoria ha fatta inanzi al Sig. Dio di non hauer altra mira che quella del publico bene, & di non volersi dilungare punto dalla Cattolica Religione di Sāta Chiesa, appresso di me non era necessaria, come anco nè di vostra Serenità, e di voi Illustrissimi Signori; tuttauia come Conseruatore, & amatore del suo bene, mi saria parso, che quādo fà mentione di santa Chiesa, vi hauesse aggiunto Apostolica Romana; perche conuersando sua Signoria Clarissima con persone assai sospette, il nominar solo Chiesa Cattolica, porta seco gran sospettione, pche anco gli heretici dicono di essere nella Chiesa Cattolica, la quale descriuono a lor mōdo, & con errori ṗ la vogliono inuisibile, senza capo visibile, ò alcuni vogliono che questo capo visibile sia sotto il Concilio generale; tutte cose heretiche, & erronee; la onde per leuare ogni sospetto, e caminare per la via commune, come fanno tutti i fedeli, e buoni cattolici, in questi tempi massime così miserabili, è necessario aggiungerci Apostolica, & Romana.

Nel risponder poi à quello che sua Signoria Clarissima scriue, si scorgerà se sia così ben informata di questi trattati, e negotij, in modo che possa dire veridicamente esser la pura, e sincera verità.

Leggen-

Leggendo, & osseruando la scrittura del Sig. Antonio con credenza di trouar proue sufficienti, secondo che sua Signoria Clarissima nel principio di detta sua opera promette, in effetto non ne ho potuto cauar' altro, se non che l'attioni della Republica circa le leggi fatte contro l'immunità Ecclesiastica, & la carceratione delli due Ecclesiastici, siano per consuetudini inuecchiate dal principio della Republica fino à hoggi, conuenienze di buon gouerno, conseruatione, & augumēto alle persone laiche, & sindicamenti alle attioni del Romano Pōtefice, & dell'ordine Ecclesiastico circa la distributione delli beni Ecclesiastici, & i frutti di essi: tutte attioni, e proposte solite farsi da heretici, e nemici della Religione, in dir male della Corte di Roma, biasmare, & interpretare à mal senso l'operationi de Ministri, & huomini, che assistono al gouerno di quest'ordine Hierarchico, & finalmente disprezzare, & annichilare i sacri Canoni, le constitutioni Apostoliche, le traditioni Ecclesiastiche, la dottrina de' Sāti Padri, la cōmune opinione de' Dottori, & il cōmune consenso di tutti i Popoli Cattolici, e particolarmente della nostra Republica, mentre che con Ambasciatori si è ritrouata alle definitioni de' Concilij, & vltimamente nel sacro Concilio di Trento, & in ogni principio di Pontificato ha per mezzo de' suoi Senatori resa quella obedienza, e mostrata quella osseruanza, che conuiene à Vicario di Christo, al Successore di San Pietro, al Pontefice Romano, secondo la laudabile consuetudine, cominciata dal principio della nostra Republica, come sono soliti di fare gl'Imperatori, & tutti gli altri Rè, e Prencipi Cattolici.

Entra il Sig. Antonio a narrare le differenze, che sono tra il Papa, e la Republica, & per la prima dice* che sua Santità vorrebbe che le persone Ecclesiastiche, delinquenti per qual sorte di delitto si sia, non fossero corrette da i Magistrati, e Consiglieri della Republica. *

Da questo modo di parlare si scorge, che al Sig. Antonio pare cosa nuoua, e mala, che sua Santità voglia prohibire, che li ministri secolari non castighino li Ecclesiastici, ma aggiunge di più, che non vòle si castighino.

Non è il Papa, che prohibisce à i laici di non hauer ad intromettersi nelle persone Ecclesiastiche, ma Iddio, il quale ha separato quest'ordine dal giuditio secolare, come si proua nella scrittura, ne i sacri Canoni, nelle ordinationi de' Cōcilij, nelle con-

ſtitutioni Pontificie, & per l'oſſeruanza perpetua in tutti i Regni, in tutte le Prouincie, & Città Cattoliche. Per prouare il ſuo detto il Sig. Antonio, aſſeriſce * che per immemorabile cõſuetudine il ſupremo Conſeglio di Diece ha ſempre caſtigato nelli delitti enormi le perſone Eccleſiaſtiche. *

Se noi riuoltaremo li noſtri Archiuij, non ſi trouarà che la Republica habbia hauuta mai tal pretenſione;& ſe per il buon gouerno, e pacifico viuere alle volte ſi è meſſo mano alli caſtighi delle ſopradette perſone, è ſtato per priuilegio de i ſommi Pontefici, con conditioni però molto moderate, acciò che per euitare vn'errore, non ſi caſcaſſe nell'altro: che in queſte eſſecutioni di giuſtitia v'intraueniſſero huomini Eccleſiaſtici, come ſi può vedere nelli Breui indrizzati al noſtro Reuerẽdiſsimo Patriarca, che con l'aſsiſtenza ſua, ò del ſuo Vicario ſi veniſſe à legitimare il giuditio, & nõ in ogni luogo, & per ogni delitto, nè in ogni grado di perſone: in modo che più preſto li noſtri miniſtri, e Conſegli ſono ſtati eſſecutori, & operatori di quãto hanno riſoluto, & ordinato i Superiori Eccleſiaſtici, e non giudici. Et non è coſa degna di vn tanto Senato, d'huomini di tanta prudenza ammetter quelle riſpoſte, che vanno à torno d'huomini interreſſati, che ſi vogliono ſeruire di quel che hanno ſtudiato più per vendetta, che per dir la verità, aſſerẽdo che quei Priuilegij de' Pontifici ſono ſtate approbationi, e nõ conceſsioni.

Se queſti diſcorſi, e queſti negotij nõ paſſaſſero le noſtre ſtanze, doue ſi fanno i Pregadi, ò la ſala del gran Conſeglio, certo ſi potria andar diſsimulando d'intender queſte inettie; ma andãdo per tutto il Mondo, auanti à tante Vniuerſità, & Collegij di huomini dottiſsimi, e pratichi ne gli affari del mondo, ſono occaſioni di riderſi di noi, che nõ l'intẽdiamo, ò di tenerci per huomini ingiuſti, & vſurpatori dell'altrui poteſtà.

Se la Republica ha tal' autorità, non ha biſogno d'approbatione ne dal ſommo Pontefice, nè da neſſun'altro; ſe ſi è ſeruita de i priuilegij, ſono dunque conceſsioni, & non approbationi. Et per prouare che'l Sig. Antonio s'inganna, allegãdo il ſolito, per immemorabile conſuetudine, m'è venuto alle mani in vn Breue di Papa Gregorio xij. fel. mem. noſtro Cittadino, & prima noſtro Veſcouo, indrizzato a Vito Veſcouo di Pola, doue dice il ſommo Pontefice.

Ad audientiam noſtram peruenit, quod nonnulli malefactores reperti in Venetijs Caſtellan. Diœceſis, propter eorum delicta ſodomitica,

ea, & alia enormia crimina, & excessus, quibus publicè diffamantur carceribus, Dilecti Filij Michaelis Steno, Ducis Venetiarum, manci pati sunt: & licet ipsi habitus, & tonsuras clericales antequam caperentur minimè detulissent; ne tamen in foro seculari super præmissis via iustitiæ contra ipsos procedatur, se clericos fore asserunt: propter quod idem Dux malefactores ipsos (prout iustitia exigit) ob reuerentiam ordinis clericalis, condemnare, ac punire distulit. Nos igitur qui iustitiam vbiq; inuiolabiliter cupimus obseruari, ac delicta, crimina, & excessus qualibet abhorremus, ne iustitia circa præmissa, in præiudicium Reipublicæ valeat retardari, fraternitati tuæ, &c.

Dallà qual Bolla possono chiarirsi, se li Superiori Ecclesiastici, & principalmente il capo della Chiesa vuole, che siano castigati i delitti, e che non habbiano da aiutarli, nè giouarli quei priuilegij, che per riuerenza di tanto ordine sono stati concessi da Dio, tutto contrario à quello che il Sig. Antonio nel suo Auuiso dice contro l'honore del capo della Christianità, e de i Ministri Sacri. Secondo, si deue considerare con quanto particolare affetto i sommi Pontefici hãno hauuto l'occhio alla conseruatione, & al ben viuere della nostra Republica, à confusione di quelli, che asseriscono che sotto colore di conseruare la libertà Ecclesiastica ci vogliono togliere la libertà nostra.

Dou'è dunque la consuetudine immemorabile? doue si mostra, che li nostri antichi habbino hauutà questa pretensione di voler correggere, e castigare li Ecclesiastici? Doue si proua, che nelli più atroci delitti habbiano indifferentemẽte castigato le persone Ecclesiastiche? Ecco il testimonio d'vn sommo Pontefice, d'vn nostro Cittadino, il quale fa mentione dell'osseruanza, e rispetto, che' nostri Duci anticamente mostrauano à questo Ordine Ecclesiastico; & se bene erano pigliati in habito secolare, e posti nelle carceri nostre, tuttauia (dice il Pontefice) che quel Duce Michele Steno sapendo, che quelli detenuti erano del foro Ecclesiastico, li rimesse al loro Superiore, il quale, non perche i delitti rimanessero impuniti, & non castigati, come V. S. Clarissima, Sig. Antonio (nõ senza nota di calunnia) asserisce nel suo Auuiso, ma per seruare i Canoni, per mettere in essecutione l'ordinationi sacre, il buon Pontefice cõmette la causa ad vna persona Ecclesiastica, à vn Vescouo, che, via iustitiæ, li castighi, iuxta canonicas sanctiones. Per questi atti perse dunque la libertà la Republica? per questo, dal suo principio fin à Gregorio xij. (che fù nel 1407.) non fù libera? Per il che

si possono chiarire, Serenissimo Prencipe, & illustrissimi Signori, che se la Santità di Papa Paolo V. sommo Pontefice ha domandato che si rimettano al suo Nuntio, e suoi Ministri, i Chierici detenuti hoggi in carcere, è domanda giusta, domanda che gli altri suoi Antecessori l'han fatta, come ne i nostri Archiuij si possono vedere tāti Breui, & altre scritture sopra tali negotij, & à me daria l'animo di mostrarli. Ma per ragionare con voi, Serenissimo Prencipe di tanta esperienza, e dottrina, & auanti à tanti Illustrissimi Senatori, i quali io sono sicuro che non vogliono cercare se non la verità, solo ho voluto metterle auanti questo Breue d'vn nostro Cittadino, d'vno ch'è stato Vescouo nostro, c'ha gouernato particolarmente questo popolo, questa Città, e questa Diocesi. All'incontro in cambio di prouare se la Republica hà potestà sopra l'ordine sacro, si allunga di essaggerare la bruttezza de i delitti delli carcerati, delle conuenienze che possono sforzare à castigarli: tutte cose da mouere i loro Superiori à farli dare il douuto castigo con quella seuerità, che cōporta il pacifico viuere del publico, & la sicurezza degli offesi: Ma non per questo si proua, che vostra Serenità, e questi Illustris. Signori habbino potestà sopra tali persone, poiche è distinto foro, distinta giurisdittione, superiore, e regolatrice della potestà temporale; che altrimenti intendendo, si verria con grāde ignominia della nostra Serenissima Republica, e di noi altri tutti à voler adherire à quell' heretica, e falsa opinione già da me di sopra descritta, e condennata.

Hora dunque vostra Serenità, & voi Illustrissimi Signori, & tutto il mondo giudichi, se il Pontefice, come Pastore vigilantissimo, conforme all'vffitio suo, ne habbia cō ragione moniti, & essortati a leuarci dalle maledittioni, che siamo incorsi, per metter mano alle persone Ecclesiastiche, & quanto mala cosa sia stare perseuerāte (che meglio saria dir'ostinato) à non pensare di correggere gli errori commessi, e domādare humilmente perdono, acciò Iddio benedetto con la sua misericordia si degni placar l'ira sua, e rimetter quella vēdetta, che porta seco il disprezzo delle censure, il disobedire al Vicario di Christo, e mal trattare i Sacerdoti, e serui di S. D. Maestà, tanto più che il Sig. Antonio non porta col suo dire nessuna sorte di ragione, che ne possa scusare di non esser' incorsi nelle pene de' sacri Canoni; anzi non dice se non conseguenze assai ingiuriose alla Maestà del sommo Pontefice, & offensiue alla buona mente di

Sua Santità, asserendo, * ch'egli pretenda si faccia contro ragione, mentre si castigano gli scelerati, che sotto habito Chiericale vogliono saluare la loro empietà. * Queste sono cose male intese; perche Sua Beatitudine non si lamenta, che i scelerati siano castigati, ma che vogliano castigarli quelli, che non vi hãno autorità: non protegge Sua Santità simil sorte di gente, ma difende, & protegge l'autorità Ecclesiastica, alla quale si fà ingiuria, col volerli togliere, & vsurpare quello, ch'è suo. Il raccontare le sceleratezze de i carcerati possono operare à guisa d'vn Procurator Fiscale, ad indurre il suo Giudice competente à castigarli, ma non proua, che'l Prencipe laico possa intromettersi à castigare, & procedere contro quelli, che non ci hãno autorità. Di modo, che nè per querela di parte, nè per inquisitione, nè in nessun'altro modo, i Ministri della nostra Republ. possono, nè deuono procedere contro dette persone.

Et mi pare, che audacemente dica il Signor'Antonio, * che'l Pontefice voglia contendere con la Republ. * perche con più verità si può dire, che troppo arditamente la Republ. voglia contendere con Sua Santità, volẽdosi vsurpare la sua giurisditione; & questo è quello, che hà mosso Sua Beatit. à riprenderci, & procedere contro di noi, & non quello, che per modo di credere, dice il Signor' Antonio, * che sia stato per suggestioni d'altri, ò per mala informatione; * perche quanto più i delitti sono enormi, & graui, tanto più Sua Beatitudine vuole, che si castighino, ma dalli Giudici suoi proprij, contro i quali il Sig. Antonio dice tanto, ingiuriandoli, ò che non siano atti di far la giustitia, ò che vogliono tener mano al mal fare: cosa alienissima, & assorda di pensarla contra la sincerità, & integrità de i Ministri di quella Santa Sede.

Et non è dubbio nessuno, che queste nostre ingiuste pretensioni potrebbono souuertire il nostro gouerno, & il pacifico viuere de' nostri sudditi, che non contenendoci ne' proprij termini con voler' vsurpare l'altrui, nè può essere se non causa di perturbationi, le quali fatte da noi ingiustamente (dicendolo con gran dolore) non si può se non dubitare, che Iddio protettore, & difensore del giusto, ci habbia à mandare vn gran castigo, tanto più, che con tempo debito, & con maturità per spatio di sette mesi S. Santità ha trattenuto di venire à questi termini contro di noi, hauendo in tanto ascoltato benignamente li due nostri Ambasciatori, con essortationi fatteli à voce, e con

Breui

Breui dal suo Nuntio à V. S. & à voi altri Illustrissimi Signori, & vsata la virtù della longanimità, ci hà aspettato, perche douessimo(come cõuiene) rimettere i sopradetti Chierici al Nũtio di Sua Beatit. come domandaua, conforme à quello, che si deue,& hanno fatto i nostri maggiori con altri Sõmi Pontefici, com'hò mostrato di sopra, e questo è il proprio di riducci à quella strada, che ci chiama la ragione, & l'obligo di conseruarci in pace, vtile à noi stessi, all'Italia, & tutta la Christianità. Et per cõseruatione della Religione, leuare il pericolo de' discõci, & commouimenti, & di mandar via, & discacciare da questa Città gl'innouatori di male opinioni, i souuersori de' buoni costumi,& del viuer Christiano.

Tutto quello, che'l Sig. Antonio dice di quei carcerati, * che in essi non vi era altro di buono, che l'habito, & il nome di Ecclesiastico; * può operare più presta, & seuera giustitia contro loro; ma non può dare quell'autorità, che conuiene sopra ciò alla Repub. non essendone capace. Nè alcuno poteua veridicamente, nè giustamẽte affermare à S. S. le ragioni della Republ. poi che non ne hà nessuna; & l'autorità, che noi douemo riconoscere da Dio, non è questa, che il Papa con ogni suprema, & pienezza di potestà hà sopra gli Ecclesiastici, hauẽdo la nostra Repub. detta autorità temporale, ma però subordinata, & regolata dalla sopradetta autorità spirituale, che risiede cõ ogni pienezza nel Romano Pontefice: In tanto, che nè consuetudine, nè vso, ma più presto abuso, può dare autorità à' Prencipi secolari,& particolarmẽte alla nostra Repub. di castigare persone Ecclesiastiche, se bene hò mostrato di sopra non esserci tal consuetudine. Et quando altri nostri Antecessori hanno voluto tentare quello, che hoggi tentiamo noi, i Sommi Pontefici si sono lamẽtati, & con minaccie hanno operato, che si desista da questo modo di procedere, come la fel. mem. di Papa Eugenio Quarto in vn Breue, che scriue alla bo. mem. di Francesco Foscari, in quel tempo Duce, dopò hauer lodato la grandezza, la nobiltà, & la ricchezza della nostra Patria; vdite con che parole riprende il procedere, che si faceua contro l immunità Ecclesiastica.

Quæ omnia dona DEI sunt maxima, & singularia, & ab eo debẽt recognosci; sed (inuiti dicimus) cum ipsa tua Ciuitas ijs, & alijs innumeris bonis abundet, & cum pruden:er, & iustè regatur in cæteris, in vna re maxima, quæ concernit honorem DEI, & salutem anima-

rum,

rum, mirabiliter deficit, in conseruanda videlicet Ecclesiast. libertate.

La qual non consiste, come dice il Sig. Antonio, in date occasione di delinquere, di far peccati, & sceleraggini; ma di stare sotto le censure, & ordinationi de' suoi Superiori, ordinati da Dio per reggere, & gouernare secondo le ordinationi de i sacri Canoni,& Constitutioni Apostoliche; perche con l'interpretare la libertà, secondo il senso del Sig. Antonio, si potria dire ancor di noi,che pensando tanto à conseruare la nostra libertà, sia, perche si possa viuere licentiosamente, senza leggi, & senza ordine: hor se la nostra libertà non opera, che i rilti non siano castigati, nè mancò ciò si può dire della libertà Ecclesiastica.

Et già, Sig. Antonio, se V.Sig. Clarifs. hauesse visti quei Breui, che sopra ho registrati, confessarebbe, che quelli, c'hanno somministrato à Sua Santità queste nostre operationi non poteuano soggiongere altro, nè ella haurebbe scritto nel suo Auiso,* che vi sia tal'vso,& consuetudine, approuata da' Sommi Pontefici per santa, & buona, * come efficacemente, ma non con verità V. Sig. si affatica mostrare, allegando i Breui d'Innôcentio 8. di Sisto 4. d'Alessandro 6. & di Paolo 3. ne i quali non vi è altrimēti tale approbatione,e cōsuetudine; e come hò detto di sopra, nè il Sig. Ant. nè li nostri Consultori intendono lo stile di quella Corte, ò malamente l'interpretano, per ingannarci, sapendo benissimo, che noi siamo poco pratici in questi negotij; & quanto dico è tanto chiaro, che non saria bisogno d'allungarsi più; ma son forzato,con mio grán dolore,mostrare quanto incautamente il Sig.Antonio habbia allegati nel suo Auuiso quei Breui; perche Sisto IV. (secōdo la lettura de' suoi Breui,che sono due, ritrouati ne i nostri Archiuij, vnō delli vndeci di Giugno,& l'altro delli 30. del 1473. scritti al nostro Reuerendifs. Patriarca, ò suo Vicario) non dice altro, se non che per le molte querele hauute di persone Ecclesiastiche di eccessi di lesa Maestà, & di falsa moneta, comanda, che ogni volta si trouino carcerati Chierici per simili delitti, debba il Vicario assistere all' essamine di essi, con qlla ristrettiua; *Dūmodo personæ ipsæ sint sub tua potestate;* Ecco dūque,che gli Ecclesiast. stāno sotto la potestà Ecclesiast.& non tēporale: Per le quali parole il nostro Reuerēdifs. Patriarca faceua difficoltà di voler'assistere alli essamini di quelli, che faceuano delitti in Venetia,che non erano della sua Diocese; & però il medesimo Papa fà il secon-

 do Bre-

do Breue; & ordina, che possiamo procedere contro non sudditi. Da'quali due Breui si cauano tre propositioni vere.

La prima, che la Republica non messe mai mano nelle persone Ecclesiastiche, senza licenza del Papa.

La seconda, che il Papa gli dà licenza solo ne i due casi, Læsæ Maiestatis, & Falsæ Monetæ.

La terza, che ne anco in questa possano procedere, se non con l'assistēza del Patriarca, ò suo Vicario, & etiam contro non sudditi, cōmettēdo però delitti nella Diocese di Venetia sola.

La prima propositione fà apparir falsa l'assertione, che fà il Sig. Antonio, * che la Repub. habbia hauuto sempre per consuetudine, tamquam Princeps supremus, di castigare, & punire i delitti Ecclesiastici, * se il Papa gli dà licenza di poterlo fare con l'assistēza del Vicario Patriarcale; Adunque la Republica non haueua da se tale autorità; & che non l'hauesse, già si è prouato col Breue di Gregorio XII.

La seconda propositione dimostra, che la distintione de i delitti graui, & leggieri non nasce dall'autorità, * che dice il Sig. Antonio hauer la Republica; * ma dall'autorità del Sōmo Pontefice, che dà licenza di poter procedere ne i delitti detti di sopra.

La terza propositione dimostra, che la gratia fatta da Papa Sisto IV. di poter procedere in quei due delitti non si estende se non nella Città, & Diocese di Venetia.

Sì che chiara cosa è, che da questi Breui non si mostra altro, se non che noi non hauemo tal'autorità, & quanto si è fatto legitimamente è stato per le concessioni fatteci dal Papa, con hauer seruate quelle conditioni, che in esse si contengono.

Il Breue d'Innocentio VIII. non concede altro di nuouo, se non che allarga, & estende le concessioni fatte da Sisto IV. ad altri atrocissimi delitti.

Similmente quell'Alessandro VI. lo stende non solo à' Chierici secolari, ma à i Regolari, & anco à quelli d'Ordini Mendicanti, hauendo sempre relatione alle concessioni, & gratie fatte da' suoi Antecessori.

Sì che dalla lettura di detti Breui si esclude la potestà assoluta della Repub. sopra gli Ecclesiastici, & la consuetudine, & l'immemorabile, la quale non ci è stata mai: Poiche dal 1474. fino al 1502. non ci corrono più di 28. anni; per il che la narratiua, che fà il nostro Oratore à Papa Paolo Terzo, come appare nel

re nel ſuo Breue, è falſa, che gli Auocatori da tempo immemorabile habbino proceduto *contra quoſcunque Clericos tam ſæculares, quàm regulares, etiam in ſacris ordinibus conſtitutos*; Et che tal conſuetudine ſia ſtata approuata da Siſto Quarto, da Innocentio Ottauo, da Aleſſandro Seſto, & da altri Romani Pontefici; poiche ne i loro Breui non ci è tal parola, ne di conſuetudine, ne d'immemorabile.

Se volemo intendere altri Romani Pontefici auanti à Siſto 4. già hò moſtrato, che Gregorio XII. il quale fù nel 407. commeſſe vna cauſa d'alcuni Chierici pigliati in habito ſecolare, & rimeſsi dal Duce Michele Steno, de' delitti atrocisſimi, al Veſcouo di Pola, che ci corrono 64. anni, nel qual tempo i Superiori Eccleſiaſtici caſtigauano le perſone Eccleſiaſtiche, & quando noi, ſotto preteſto di ben publico, volemmo prouedere à i diſordini, che naſceuano per l'eſentione de gli Eccleſiaſtici, domandamo licenza al Papa, che fù Siſto Quarto, perche in quel tempo io ho moſtrato di ſopra i rumori, che fece Eugenio I V. & poi altri ſuoi ſucceſſori.

Se volemo intendere dopò Aleſſandro Seſto, già è noto à tutto il Mõdo quello, che promettesſimo à Papa Giulio Secondo, & particolarmente circa il punire le perſone Eccleſiaſtiche, & queſte ſono le preciſe parole.

Nec pariter Clericos, aut Eccleſiaſticas perſonas abſque expreſſa licentia Sedis Apoſtolicæ, vel alterius Eccleſiaſtici Iudicis, ad quem ſpectat, capi, carcerari, detineri, aut quauis moleſtia in eorum bonis, perſonis, aut beneficijs, affici facient, aut permittent.

Nel Breue di Paolo Terzo, il principio della ſua diſpoſitiua, fondata nella narratiua, dice;

Nos igitur ne quod circa hoc tanto tẽporis ſpatio fuit laudabiliter obſeruatum, quod non niſi Canonicũ principium habuiſſe præſumitur.

Et queſta è vna ragione, che rende il Papa, che ſit laudabiliter obſeruatum, & che voglia ſi oſſerui per l'auuenire, quia Canonicum principium habuiſſe præſumitur. Queſto Canonico principio non può venire da altro, ſe non da Priuilegio, & cõceſsione Apoſtolica, & fù il principio da Siſto Quarto; che ſe così foſſe ſtato oſſeruato da noi, non ci è dubbio, che ſarebbe ſtata coſa laudabile: Ma il Breue di Paolo Terzo è di neſſun valore, prima per la ragione detta di ſopra, che eſſendo narratiua falſa, & rimettendoſi à i Breui de' ſuoi predeceſſori, la conceſsione ſua viene ad eſſere ſorettitia, & obreptitia.

La seconda ragione non hà derogato à quello, che si risoluette in tempo di Papa Giulio Secondo, nè à quanto si determinò nel Concilio Lateranése sotto Leone X. poiche nel primo la nostra Republ. non ostante i Breui ottenuti da i Sommi Pontefici, promesse non impacciarsi più nelle persone, & beni Ecclesiastici. Nel secondo si annullano tutte le concessioni, & Priuilegij fatti in pregiuditio delle persone, & beni della Chiesa.

Di modo, che hauendo conosciuto i nostri, che'l mostrar detti Breui non poteua tornate in nostro fauore; però quando la Santità di Paolo V. disse alli nostri Ambasciatori, che li mostrasséro, non ne volsero far niente.

Ma ancorche si menassero buoni detti Breui, li due Ecclesiastici, ritenuti da noi, non si comprendono in essi; & se si comprendessero, domādandogli il Papa, non se li può negare: perche quello, che concede vna gratia, ò dà Priuilegio ad vn'altro, non per questo si priua della sua autorità, che volēdo, non possa essercitarla anco lui. Et per questo hauendo noi malamente carcerati detti Ecclesiastici, & ostinatamēte ritenutili, chiara cosa è, che siamo cascati nelle cēsure, e che la Sāt. di PP. Paolo 5. ci hà giustamente dichiarati per tali: perche noi non haueuamo tal potestà, & se per vigore di quei Priuilegi lo faceuamo, per non hauerli osseruati, siamo caduti da ogni commodo di essi.

Nè vi era bisogno, che altri hauessero da informare Sua Beatitudine, perche tutte le concessioni date alla nostra Republica sono registrate ne' registri della Camera Apostolica, & sono benissimo informati quei Signori Illustriss. di quello, che danno, à chi, & di che tempo dannò; & però non fù presta la resolutione del Sommo Pontefice, fù ben lunga la nostra di non risoluerci ad obedire alli comandamenti di Sua Santità, per fuggire le censure, & le maledittioni, che s'incorrono da chi transgredisce gli ordini de' sacri Canoni, & Constitutioni Apostoliche, mancamēto tanto grande, & di tanto momento, che con più gran parola non poteua esprimerlo Eugenio Quarto nel so pradetto Breue.

In vna re maxima, quæ concernit honorem DEI, *& salutem animarum, mirabiliter deficit; in conseruanda videlicet Ecclesiastica libertate.* Sì che essendo cosa così grande, & degna di tanta ammiratione, non deue il Sig. Antonio così ingiustamente ne' suoi scritti riprēdere Sua Beatitudine, & di male informata, & mal consigliata, & d'hauere accelerato, per non dir peggio, vna risolu-

solutione, la quale era debita all'offitio, & carica, che tiene Sua Santità, per conseruare la libertà Ecclesiastica, & leuare i suoi popoli dalle maledittioni, nelle quali s'incorre per le disobedienze, & per il disprezzo dell'autorità Pontificia.

Vuole il Sig. Antonio, in cambio di prouare, che la Republ. habbia potestà sopra gli Ecclesiastici, disputare se i nostri Magistrati, à i quali appartiene il buon gouerno de' sudditi, doueuano trascurare le querele contro detti Chierici, ò rimetterle altroue; & risponde: * Che non doueuano trascurarle; prima, perche il rimedio s'aspettaua da parte lõtana, con poca sperãza di cõseguirne l'intẽto; * e così di mano in mano và numerãdo gl'incommodi, le lontananze; quali tutte sono persuasioni di voler trouare gl'ordini antichi; poiche se lontano è Roma, era vicino Venetia, doue staua il Nuntio Apostolico, che tra gli altri suoi affari, il principale è di castigare, & punire gli Ecclesiastici delinquenti; vi sono i Vescoui, si mandano i Commissarij à posta da Monsig. Auditore della Camera, & si fanno altre prouisioni, come fece Gregorio XII. che seruãdosi quest' ordine, non era necessario, che i Ministri del buon gouerno tẽporale douessero poner mano in messem alienam. Et certo il Sig. Antonio per il modo del suo dire ò non è informato de' negotij, & ordini de i Tribunali Ecclesiastici, ò pure volendo seguitare le dottrine di quei poco sicuri Theologi, * domanda il Papa Prẽcipe straniero; * che se si fusse ben'informato, haureb be trouato, che Papa est Ordinarius Ordinariorum, & come ta le può essercitare ò per se stesso, ò per altri suoi, la sua giurisdit tione in ogni luogo, in ogni Prouincia, in ogni Regno, & in tut to il Christianesimo: & mentre vuole andar corroborando que sto suo dire, casca nelle maledicenze, con l'asserire, * che li giu dicij de gli Ecclesiastici siano lunghi, * & và sindicando quegli ordini, quei giudicij, & quelle leggi, che sono state riceuute da Prencipi Catholici, da Concilij, & dall'vso quotidiano, venendo ogni sorte di Natione ad aspettare il retto, & buon giudicio di quei supremi, & integerrimi Tribunali, ordinati dalla Santa Sede Apostolica, & dal Vicario di Christo.

E' gran cosa, che'l Sig. Antonio dica affermatiuamente quel lo, ch'è necessario di prouare, replicãdo con diuersità di parole, * che le colpe de gli Ecclesiastici giuridicamẽte conuengono à chi soprastà alle cose temporali, & mondane, & non à chi hà la cura dello spirituale. * Dou'è questo ius? chi glie l'hà da

to?

to? & doue lo proua? poiche io hò di sopra prouato la distintione del foro, & l'vso continuo de' Superiori Ecclesiastici, cõtro le persone Ecclesiastiche, contro quello, che sua Signoria Clarissima asserisce dell'vso, & consuetudine della Repub. col testimonio de' nostri Gentilhuómini, nati, & alleuati nella nostra Patria.

Replico, che'l Signore Antonio erra ne i termini, dicendo, * che l'essercitarsi la giurisdittione Ecclesiastica dal Giudice Ecclesiastico ne gli stati de gli altri Prencipi, * non è altro, se non dire, che sia vn Giudice temporale. Non hò detto io, che'l Vescouo nella sua Diocese; il Papa in tutta la Christianità vsano la loro potestà in luogo proprio, & non in alieno? Et non è marauiglia, che sua Sig. Clarissima vsi di cõtinuo questo termine di Giudice temporale, stando nel suo falso fondamento, che non vi sia se non vna giurisdittione, & questa temporale; & come questo è falso, per quello, che si è prouato di sopra, così anco è falso quello, che dice, * che'l Prencipe laico habbia natural superiorità sopra l'Ecclesiastico, * che se bene è nato suddito, & naturalmẽte deue star suddito al suo Prencipe, nondimeno quando passa all'ordine Ecclesiastico, è separato in tutto, & per tutto dalla superiorità, à cui prima soggiaceua, per il Priuilegio, & Immunità concessa da Dio à quest' Ordine, & quà stà il punto, & quà douemo calare, con sottomettere le nostre volontà, & chiarire il nostro intelletto di questa verità, abbracciata per tante cẽtinara d'anni da i nostri antichi, poiche per castigare gli Ecclesiastici de i delitti loro non è necessario andare à Roma, ma vi sono i loro Vescoui, i Nuntij, & Commissarij Apostolici, & in tal maniera, che con ogni seuerità si castigano i malfattori, & non vi è pericolo, che per questo noi habbiamo à perdere i nostri sudditi, come con tanta esaggeratione il Sig. Antonio và dubitando; pericolo è (& lo dico con lagrime di sangue) che perdiamo i nostri sudditi, per non vsare i nostri Ministri quella rigorosa giustitia verso i nostri Nobili de i misfatti, assai peggiori di quello, che si descriue di questi due Chierici, & di maggior numero di persone, mancando noi con li nostri di quello, che accusiamo i Ministri Ecclesiastici verso i loro sudditi. Et è gran cosa questa, che la pace, la quiete, la giustitia consista solo in castigare questi due Chierici, & che non castigandoli, n'habbia à venire tanto gran male. Sono troppo grandi queste esaggerationi, occasioni più

tosto

tosto pigliate per calunniare,& detrahere alla fama dell'Ordine sacro, che per amor della giustitia. Quello esaggerare tanti, & tanti offesi, & pur si risolue il caso in vna persecutione d'vna Dõna, in vn'adulterio,& simili cose: nõ dico io,che questo non sia male, che non sia delitto, che non si deua castigare con ogni seuerità; dico bene, che non è occasione questa da disobedire, & peruertir gli ordini, perturbare la pace,& perdere la gratia di Dio; tanto più, che non si domanda la remissione di costoro per perdonarli, per mãdarli impuniti,ma perche ogn'vno debba hauere il suo, & se i delitti son veri; per punirli di tal pena, che si sodisfaccia alla giustitia,si consolino gli offesi, si edifichino i buoni, & confondano i nemici.

Serenifs. Prẽcipe,& Illustrissimi Signori,la protesta del Sig. Antonio fatta,da principio mi pare, che sia contraria al fatto, poiche dice, * che'l Regno non capisce due, * volendo fare eguali i Capi della giurisdittione temporale, al Capo della Religione Christiana, asserendo non esser conosciuta da' Politici, cõ allegare la dottrina della nostra Religione,i Dottori di santa Chiesa,& i Santi, in confermatione di questo suo detto; che per esser contro la Religione, i Dottori, & i Santi, asserendosi, è propositione erronea,& sospetta:ma la vera, Catholica, Apostolica Romana dottrina è, che possano stare due Capi insieme, vno in Spirituale, & l'altro in Temporale. Il primo supremo à tutti, il secondo subordinato ad esso, & come l' Anima è più nobile, & più suprema del corpo, così è più eccellente, & degno lo spirituale del temporale; hauendo per fine la potestà spirituale di condurre l'Anima nostra al Cielo, creata da Dio per la beatitudine eterna, & hà potestà sopra i mezi, co' quali si viene all'eterno fine: & perche per i mezi temporali si camina all'eterno; però il Temporale è soggetto, & deue esser'obediente alla potestà Spirituale, che come dice la Chiesa; *Vt per bona temporalia non amittamus æterna;* Et veramẽte non solo non douea entrare in questo il Sig. Antonio, ma ne anco toccarlo; & quelli,che ci sono entrati fino adesso, saranno pentiti d'esser passati tanto auanti.

Son forzato di replicare con più chiare parole,che'l Sig. Antonio stando nel suo fondamento,dice, * che in questa vita ciuile, & nel gouerno Temporale, & Politico, non vi sia se non vn Capo, vna potestà, sotto la quale (come dice lui) indifferentemẽte è soggetta ogni persona; * & per questo rispondo io, che

tal fondamento è falso, perche nella politia Christiana è capo Christo Sig. Nostro, sopra la quale, & à questo corpo mistico della Chiesa, dopò la sua Ascensione al Cielo, lasciò il suo Vicario, Capo visibile di essa: Nel qual corpo sotto questo Capo, vi sono diuersi membri, i quali concordemente vengono ad operare secondo l'officio loro, conforme alle leggi, & per conseruatione delle cose temporali, & per mezo di peruenire all'eterne: & però Christo Signor Nostro venendo al Mondo non distrusse la Politia, ma la perfettionò, perche, secōdo i sacri Theologi, senza Christo nessuno perfettamente hebbe le virtù morali, ma dopò Christo con le virtù Theologiche, l'huomo perfettamente si può acquistar l'habito delle sopradette virtù morali; & per questo specialmente San Tomaso dice, che la nostra legge Euangelica hà dato ogni perfettione al nostro viuer politico, nel quale in ogni Città, Regno, Prouincia, e luogo, sono due sorti di persone, vna Ecclesiastica, e l'altra secolare; quella separata in tutto, & p tutto dalla potestà secolare, vien retta, & gouernata dalla suprema spirituale; & se bene in vna Città vi sono queste due sorti di persone, cō tutto ciò sono ambedue Cittadine, & naturali, & non forastiere, & essendo sotto diuersi Capi, non può venire nessuna sorte d'incouneniente, poiche l'vno è subordinato all'altro, che è il temporale subordinato allo spirituale: & le leggi ciuili, che risguardano al ben publico, & la conseruatione delle Città, delle Prouincie, & de i Regni, obligano, ex vi rationis, come dicono i Dottori, vel dirigendo gli Ecclesiastici, in tanto, che essi in conscienza sono obligati à seruarle, & il lor Vescouo, & Superiore possono astrin gerli all'osseruanza di esse, & secondo quest'ordine si è retto il mondo da tutti gl'Imperatori, Regi, Republiche, & Prencipi Catholici, i quali per aiuto, & essecutione de gl'ordini, Constitutioni, & Canoni hanno con priuilegi, & autorità loro fauorito, & mantenuto quest'ordine sacro: & essendo questa dottrina commune de' Padri, de' Dottori Canonisti, & Leggisti, il Sig. Antonio si douria appigliare à questi, & non à quei pochi, che dicono, che l'essentione de gli Ecclesiastici venga ex iure humano, sopra'l quale egli fà così lungo discorso, per voler prouare, che la Republica habbia autorità di castigare ne i delitti le persone Ecclesiastiche. Et perche quei nostri Dottori sapeuano, che anco quei pochi, ch'asseriscono l'essentione essere de iure humano, tuttauia dicono esser tale, che nessun

Pren-

Prencipe temporale può riuocarla in nessun tempo, nè in niun luogo; son venuti à volerci mettere in testa adesso cose, che la nostra Republica non le pensò mai, & è, * che come Prencipe supremo, hauendo suprema autorità nel suo Dominio, può leuare, concedere, minuire ogn'altro Priuilegio, che fosse stato concesso à quest'Ordine da Imperatori, Rè, & Prencipi, * cosa certo ridicolosa, che nè Imperatore, nè alcun'altro Prencipe Christiano hà tal pretēsione; poiche si vede, che se bene gl'Imperij, i Regni, le Republiche hãno fatto mutatione da vna natione all'altra, da vna à vn'altra famiglia; la forma, la potestà, l'ordinatione dell'Ordine sacro sēpre è stata vniforme, ne mai si è alterata, & se alcuni mali Prēcipi ci hanno voluto metter le mani, ne hanno pagato anco la pena, per esser'andati in ruina, & loro, & le famiglie, & le Prouincie intiere. Et se nessuno de i Prencipi tēporali deue hauer questa pretēsione, la nostra Republ. deue sopra tutti astenersene, con bandire tali Consultori, & reiterare tali cōsigli; prima perche l'origine sua viene da l'autorità de' Sōmi Pontefici, da quella santa Sede, & da gli altri Superiori dell' Ordine Ecclesiast. poiche quei nostri primi, quãdo partirno dalle loro natiue case, & si trāsferirno alle Lagune, non erano liberi, ma soggetti in Tēporalibus à gl'Imperatori Cōstantinopolitani; Il luogo doue si ricouerorno era sotto il medesimo Imperio. Come dunque loro si essimessero da quella soggettione, & riducessero quel paese libero, chiara cosa è, che fù con l'autorità del Romano Pontefice, che dichiarati quelli Imperatori scismatici, & heretici per le ribellioni fatte à Dio, & alla Chiesa sua, & fatti liberi i Vassalli dall'obligo, c'haueuano, & dato il paese à chi l'acquistaua; legitimamente i nostri primi antichi principiorno la Republica libera, ma però col consiglio, & gouerno del loro Patriarca, & Vescoui, come ne sono piene l'Historie, & i nostri Annali; & di quì è venuto, che mai la nostra Republ. si è separata dal Romano Pontefice, & da quella santa Sede ne'tempi, che gl'Imperatori, tanto Orientali, come Occidentali cercarono di trauagliare i Sommi Pontefici, & di soggiogar noi. Per progresso di tempo questa nostra Republ. hà acquistati molti Dominij, ne' quali vi trouò quest'Ordine Ecclesiastico libero, & separato da questa giurisdittione Tēporale, & come tale sempre la nostra Republ. l'hà mantenuto: queste pretēsioni sono moderne, come ce ne potiamo chiarire da tante scritture, & altre memorie sopra di ciò.

L'acquisto di Terra ferma, è cosa chiarissima, che il primo fù nel 1333. in circa, quando la Republ. per mezo de' tre Procuratori di S. Marco, pigliò in affitto alcuni Castelli dal Vescouo di Ceneda, quali indi à poco tempo hebbe in feudo, con le cōditioni, che si possono vedere ne gl'Instrumēti, & come tali hoggi li possediamo. Di quì poi siamo andati acquistando l'Istria, & la Dalmatia, ch'erano del Rè d'Ongheria; quella parte, che noi possedemo del Friuli era del Patriarca d'Aquileia; Padoua la leuassimo à i Carrari; Verona à gli Scaligeri; Brescia, Bergamo, & Crema à i Duchi di Milano; & Treuigi dopò hauerla noi ceduta al Duca Leopoldo d'Austria, ci tornò in manò col consenso del Popolo. In tutti questi luoghi la nostra Repub. pigliò il dominio, & gouerno con cōditioni assai limitate, & particolarmente di preseruargli le loro Immunità, Libertà, & Statuti, & vi erano gli Abbati, i Canonici, & l'Ordine sacro cō entrate assai grosse, & con la loro Immunità preseruatagli fino ad hoggi. Si che come potemo noi pretendere d'hauer questa potestà, & dominio sopra quest'Ordine? il quale hauēdo l'Immunità, & essentione auāti che noi acquistassimo questi paesi, come la potremo ritogliere? Et cōsiderando queste cose, con dar bando alle sottigliezze, & dispute, che non fanno à proposito, V. Serenità, & questi Illustrissimi Signori cognosceranno, che le presenti innouationi non son buone, non son giuste, ma tutte fondate in fondamenti falsi, in presupposti assai impertinēti, degni veramente di questi innouatori, & spiriti inquieti, ma per far precipitare con le lor seditioni le Prouincie, & i Regni intieri.

Credo anco, Sig. Anto. che mentre V. S. và toccando, * che Christo Sig. Nostro non volse regnare in questo Mondo, * voglia concludere, come hà fatto Pietro Martire, & altri heretici, che per questo non habbia lasciata al suo Vicario la potestà spirituale, & tēporale, ordinata p salute dell'anime, & per acquistare la beatitudine: cose fuori di proposito, & non mai da' nostri antichi, nè moderni sentite, nè accettate. È vero, che Christo non volse i Regni in questo Mōdo, perche la venuta sua non fù per regnare, ma per saluar l'houmo; per il che fare, nō volse operare quei mezi, che sogliono operar gl'huomini in fondare la sua Chiesa, ordinare i Sacramēti, conuertire tutto il Mondo à Dio, & leuarlo dalla tirānide del demonio con la potēza, con le ricchezze, ò con la sapiēza; ma con la pouertà, eleggendosi

compa-

compagnia d'huomini vili, & ignoranti, perche il demonio, & i seguaci suoi non dicessero, che la sua dottrina, & legge fosse fondata nella forza delle ricchezze, sciẽze, & grandezze, secōdo che altri Legislatori, & huomini grandi haueano fatto auāti la venuta sua, & volse, che questa sua legge fosse autēticata dal sangue di tanti Martiri dell'vno, & l'altro sesso, fin che furono buttate à terra tutte l'Idolatrie, & infideltà. Mà poiche per trecento anni col mezo de' suoi Ministri fù predicata, & propagata la nostra Fede, volse che'l suo Vicario, & Successor di Pietro (al quale, dopò la sua Resurrettione, disse: Pasce oues meas) per poter resistere alle persecutioni de gli heretici, & innouatori di false dottrine, possedesse, come Capo, & gli altri Ecclesiastici ancora, Regni, & Prouincie, per mantenimēto dell'autorità, che gli era stata data; & comandò à Constantino, & ad altri dopò lui, che restituissero à Siluestro Sommo Pontef. & ad altri suoi successori, quella parte, che S. D. M. haueua ordinato per ornamēto, & decoro della Chiesa sua. Questi sono i fondamenti, & le vere dottrine, abbracciate, & credute da i nostri antichi, con tāto sangue de' nostri Cittadini difese, & non quei discorsi, che V. S. Clariss. fà nel suo Auuiso, hauendo già detto, che non ci è consuetudine, nè ci è vso, nè altra autorità, che quella, ch'io hò discorso di sopra; però deue lasciare quell'hiperbole, quell'esaggerationi di tanti secoli, di nessuna eccettione, poiche si è prouato, che non è troppo tempo, che si è cominciato à trauagliar quest'Ordine da alcuni nostri spiriti inquieti. Non ci è vso, nè consuetudine, poiche tanti Papi ne hanno Scommunicati, Interdetti, & vltimamēte con giuramento promettessimo à Papa Giulio Secondo, fel. me. cōfessando di non hauer autorità, nè volerci ingerir più nelle cose Ecclesiastiche, per lo che si sono interrotti quegli abusi, & quelle operationi, che ci hanno sempre trauagliati, & tenuti in continua guerra.

S'io mi sono allungato più, che forse non richiedeuano l'occupationi di V. Serenità, & di voi altri Illustrissimi Signori, mi scusino, perche son stato forzato, & tirato dalle parole del Sig. Antonio, che questo procedere d'andare contro gli Ecclesiastici, di castigarli, sia corso continuo di mille anni, che dalla fel. mem. di Papa Gregorio XII. al principio della nostra Republica non ci fù tal pretensione, nè l'essercitassimo mai, si perche haueuamo sempre honorato, & stimato l'Ordine sacro, conforme all'ordinatione Diuina, si anco perche il Dominio nostro,

almanco di Terra ferma, non sono ducento anni, che lo possediamo tutto; che gli huomini intendenti,& pratici nell'Historie,& nelli affari del Mondo,si ridono di queste amplificationi, & di questo parlare à migliara:può far'impressione questo suo modo di dire in noi altri appassionati, & interessati, & nel Popolo ignorante, ma ad huomini, che sanno, fà nausea,& rende marauiglia,che in vn Senato pieno di tanti prudenti Senatori, si riceuino,& si dia fede à simil sorte di scritture.

L'allegare i Breui d'Innocentio VIII. di Sisto IV. d'Alessandro VI.& di Paolo III. gioua à tutto quello,ch'io hò detto di sopra, che quanto la Republ. hauesse fatto per il passato sia stato per Priuilegio, & concessione de' Sommi Pontefici, & non con la potestà,& autorità nostra: Et sò,che quelle letture,& interpretationi, che'l Sig. Antonio dà in questo suo Auuiso, sopra detti Breui, furono da'nostri Ambasciatori significate à S. Santità, la quale gli rispose, che si mostrassero, acciò si chiarisse se si era osseruato quello, che dauano i Breui, & se perciò noi erauamo scusati d'essere incorsi nelle censure; ma dopò hauer'aspettato Sua Beatitudine molto tempo, non si mostrò mai niente; di modo, che à necessaria conseguenza noi non hauemo autorità alcuna contro le persone Ecclesiastiche,& quanto dice il Sig.Antonio,& i nostri Theologi è senza fondamento,& contra la commune opinione di tutti i Canonisti, Leggisti, & vso commune di tutto il Christianesimo.

Seguita sua Sig.Clarissima à voler mostrare, che le leggi fatte dalla Republ. circa * il prohibire,che nõ si fabrichino Chiese senza nostra licenza, esser giustissime, * & quando doueua prouare questa sua propositione, scappa in scriuer tutto quello, che scriuono gli heretici, & nemici dell'Ordine sacro, con voler descriuere qual sia la vera libertà Ecclesiastica, & subito di peso pone quello,che dicono gli heretici,* che non si habbia da ordinare,& operare se non quãto dice la scrittura, * lasciãdo le traditioni,& l'vso, interprete di quanto hà voluto Christo, & i suoi Discepoli, che si operi à beneficio de' Fedeli nella Chiesa Catholica Apostolica Romana; che per non allungarsi, il Sig. Antonio dice di lasciar la cura ad altri di più lungamente impiegar la lor'opera in così buona fatica; i quali hanno già cominciato; ma se sarà buona, ò cattiua, il tempo, & loro lo prouaranno.

La secõda sua ragione afferma,* che gli Ecclesiastici vorreb

bono

bono con la libertà loro togliere l'altrui, & che questa libertà Ecclesiast. consista in operare liberamente, & licentiosamente quello, che vogliono; * Nõ si trouarà mai nissuno, che dica, il dar libertà à gl'Ecclesiastici sia fare ingiuria, & togliere la robba altrui.

Quando mi son trouato à leggere detta scrittura in compagnia d'alcuni Ecclesiastici, sono dati in vna gran risa, dicẽdo, il Sig. Ant. Quirino misura le volontà d'altri con la sua, la quale è, che sotto colore della libertà della Republ. vuol farsi lecito di viuere, & credere con ogni licenza à suo modo, & scotersi affatto dall'obedienza del Capo della Religione, & dal giogo soaue, c'hà lasciato Christo Sig. Nostro, & à questo modo togliere non solo la potestà, che immediatamente i Superiori Ecclesiastici hanno da Dio, ma anco la capacità, & il ius, secondo la legge Naturale, Canonica, & Ciuile, di successioni, donationi, heredità, come hanno tutti gli altri huomini; che per esser cosa tanto ingiusta, diceuano, che la libertà loro nõn era di toglier la robba d'altri, & far quello, che gli pare con ogni licenza, come maledicamente sua Sig. Clariss. asserisce, & consiglia la nostra Republ. à vsar detta licenza, ma che essendo separati dalla potestà tẽporale in tutto, & per tutto, & hauẽdo essi capacità di riceuere ogni sorte di heredità, donatione, & altro, come si è detto di sopra, & potẽdo edificar Chiese, Monasterij, & altri luoghi pij con licẽza de' loro Ordinarij, & del Sõmo Pontefice, non vogliono cõportare, che altri glie la leuino; poiche chi ardisce à volerla annullare, & farle ingiuria, incorre nelle maledittioni, & censure, emanate da' sacri Canoni, da' Cõcilij generali, & Cõstitutioni Apostoliche, per le quali si prohibisce il licentioso, & cattiuo viuere, con castighi, & pene descritte in esse; & finalmẽte stare sotto quei gouerni, & disciplina, che per centinara, & centinara d'anni questo Sacro, & regale Ordine è stato; & non sia mestiero di sua Sig. Clariss. andar theologizzando quali siano i precetti di Christo, de gli Apostoli, & loro ministerio, che per nõ esser sua professione, nè suo studio, tutto quello, che dice sopra ciò, è chiaro, che lo dice per bocca di altri, quali mal'affetti verso questo Sacrato Ordine, hãno leuato di peso tutte le parole, & dottrine d'huomini cõdannati, in calũniare, & sindicare quest'Ordine Ecclesiastico, contro i quali p essere nemici di esso Ordine, & della S. Chiesa, li nostri antichi hanno sparso il sangue, e spesa la robba per difesa di essa,

come sua Sig. Clarifs. dice nel suo Discorso. Et questo è il dolor mio, che con tali innouationi,& con ammetter queste rinouate false dottrine vogliamo perder tutto quello, c'hanno speso i nostri antepassati, * come obediētissimi alla Chiesa Romana nelle guerre dell'Oriente; per l'acquisto di Terra Santa,cōtro gl'inobedienti in Constantinopoli, & li tanti aiuti, c'hauemo dati à Sommi Pontefici per tutto il Mondo, * come sua Sig. Clarifs. narra con tanta energia, & eloquenza, & non rendere inutile con queste nuoue disobediēze quella Spada, quell'Antemurale, che resiste all'impeto del commun nemico, nè leuarsi di memoria li tanti beneficij,& gratie, che la nostra Repub. hà riceuuti da quella Santa Sede, dalli Sommi Pontefici Romani, & da gli Ecclesiastici, con souuenire tanto largamente, & continuamente ne i nostri bisogni, dell' entrate sacre, di consigli, di protettioni, contentandosi, che à centinara, & à migliara i Vassalli di S. Chiesa habbiano di continuo seruita questa Republica à difesa,& offesa,con la robba,col sangue,in tutte le guerre, & maritime, & terrestri, dentro alle Fortezze, & Città, in campagna,ne gli assalti,& in custodire le nostre Piazze con tāta fedeltà,& constanza,abbandonando per noi le Patrie, le case loro con tāta brauura, che p essi siamo stati fatti formidabili à i nostri nemici, rese sicure le nostre case, i nostri commercij, & riceuuto tante vtilità,& confidenza,che quando per i nostri peccati volessimo perseuerare in questi moderni pēsieri,& necessitare il Romano Pōtefice à ritirarli alle case loro, nè sò con che gente, & con qual natione noi ne potremo guardare così sicuramente,& con quella fedeltà, che hanno sempre portata i Vassalli di S. Chiesa.

Similmente le Paci, le Leghe,& Confederationi sono procedute dall' autorità,& amor paterno de' Sommi Pontefici, & di quell'Illustrissimo Senato de' Cardinali,& di tāti Vescoui, Arciuescoui, che quelli, come legati à Latere, nelle nostre Armate,& ne' nostri Esserciti,gli altri nelle Nuntiature,& Ambasciarie à i Prēcipi,per aiuto,& cōseruatione di questa libertà,hanno patiti tanti incōmodi, tanti disagi, & tante spese, non vna volta, ò due, ma continuamente, & con quell' istesso amore, & affetto,anzi con più sincerità,per essere essenti dalle inuidie,& emulationi Cittadinesche, sono andati ancora in lontanissimi paesi p seruitio nostro. Non lascierò di rāmentare, che in quel giusto gouerno sono stati ammessi,& si ammettono i nostri cittadini,

tadini, ornandogli della dignità Cardinalitia, assumonsi al Sommo Pontificato, si honorano di tanti Vescouati, Patriarcati, & Arciuescouati, di tante Abbatie, & grossi benefitij, che per così gran liberalità sono alle volte stati querelati d'ingiusti distributori, per lasciar di benificare tanti soggetti atti alli gouerni Ecclesiastici, huomini di quelle città tanto nobili, & tanto insigni, ed antiche, c'hoggi stanno sotto'l nostro Dominio, mandando querele fin'al Cielo, che siano fatti di tanto peggior conditione d'ogn'huomo vile, per esser' hoggi sudditi alla nostra Republ. poiche per prima erano capaci d'ogni grado, & dignità Ecclesiastica; con tutto ciò li Sommi Pontefici lo fecero per tenerci contenti, & per volerci benificare, non hanno lasciato, che fare in ogni tempo, in ogni occasione.

Il commemorare tāte Chiese, & tanti luoghi pij, non è altro, se non rimettere in memoria la pietà, la liberalità de i Sommi Pontefici, & de gli altri capi dell'Ordine sacro, che con le loro licenze, & concessioni, con tanto larghi doni di beneditioni, & Indulgēze hanno arricchita le nostra Città, & resala tanto cōspicua à tutto'l Mondo, con mandare à seruirci nelle Cōfessioni, nelle Predicationi, per insegnar la buona dottrina, innumerabili Religiosi, & serui di Dio, i quali con tante vigilie, con tāti sudori si sono affaticati, & s'affaticano, per indrizzarci al vero camino di quella eternità, per la quale siamo creati. Et per contracambio di tanti benefitij, e gratie (che con gran dolore, & afflittione del mio cuore le racconto) hoggi se gli fanno leggi, con priuarli di quello, che il ius commune, ma che dico? il naturale, & diuino gli hà dato, & concesso, & fatti capaci, volendo con tāto poco rispetto sindicarli delle loro attioni, e con dente tanto inuidioso, & maligno biasmare le loro ricchezze, entrate, & magnificenze; & quello, ch'è peggio, vogliamo con le nostre leggi priuarli, per mantenere à i nostri cittadini, alle nostre famiglie la robba, che tante centinara d'anni sono, & prima, che noi hauessimo tal Dominio, i Papi, gl'Imperatori, e Prencipi hanno assegnata alli Ministri Ecclesiastici, per augumento del culto Diuino, & per redentione dell'anime loro; in cambio d'hauerli noi data, & concessa cosa alcuna.

Queste deuono essere le considerationi, Serenissimo Prencipe, & Illustriss. Signori, che donono mouerli, & persuaderli di obedire al Vicario di Christo, & sottomettere alla sua giusta volontà le nostre voglie, per conseruatione della libertà pro-

pria, che tanto ci preme, & per pace, & quiete insieme di tutto il Christianesimo, & nostra.

Non è cosa degna della prudenza, & sapięza d'vn tanto Senato di dar' orecchie à quello, che dice il Sig. Antonio, & altri per difender la legge, che si è fatta,* che non si edifichino Chiese senza nostra licenza, con dire, che se non si fà così, le Chiese si possono edificare in danno delle Fortezze, in luogo contra la voglia del Padrone, & con tal'occasione venir persone straniere per insidiare, & perturbare il buon gouerno, & il sicuro viuere della nostra Città, & Dominio.*

Sono le cose narrate possibili? potriansi mettere in opera? poiche per conseguir tal fine è necessario di tener'altro stile, & cõtrario modo di quello, che il Signor'Antonio dubita, & presuppone.

A che fine si edificano le Chiese, i Monasterij, & luoghi Pij, se non per riuerire, & honorare quell'Iddio Creatore, e Redẽtore del tutto, & per rẽder quiui à Sua Diuina Maestà quel culto, & quell'honore, che conuiene, & siamo obligati tutti noi altri miseri mortali, per l'essere, per la conseruatione, & per ridurci à quella Patria eterna, per la quale prima fummo creati, & poi redenti? Iui si essercitano i mezi, per conseguir questo fine, come i Sacramenti, le Predicationi, le Lettioni, le continue Laudi, che giorno, & notte si dãno à quella Diuina Maestà. In quei santi luoghi n'essercitiamo noi altri meschini nell'opere della misericordia, ne gli Hospitali, in aiutar gl'Infermi, & ricettar Pellegrini, ne'Collegij, e Studij in insegnare à gl'ignoranti; con l'Elemosine, consolar gli afflitti, hauendo di mano in mano occasione di restituire à Dio, col mezo del prossimo, tutto quello, c'hauemo dalla sua larga mano.

Hor queste cose, Serenis. Prencipe, & Illustrissimi Signori, si possono fare con violenza? si possono essercitare con pensieri tanto immondi, & sporchi, che quei Serui di Dio nelle predicationi essortano ad essere obedienti à i Ministri della Giustitia, à i loro Superiori, honorare il Padre, & la Madre, & fuggire i peccati, sia far violenza, & sforzare gl' huomini à quelle cose, che tanto asseuerantemente, & senza vergogna narra nel suo Auuiso il Sig. Antonio.

Et mentre quei Venerandi Sacerdoti si vedono à' loro piedi i Penitenti, confessando i proprij delitti, gl'inducon à far le restitutioni, & lasciare gli adulterij, mutare opinione, non bestemiare

miare il nome di Dio; possono dar sospetto d'insidie, di tradimenti,& di voler peruertire lo stato? Sono troppo chiare l'ingiurie, troppo affettate queste pretensioni, si scorge pur' assai chiaramente il mal'animo verso quei Religiosi,& serui di Dio, c'hanno abbãdonato il Mondo, le commodità, & case proprie, per saluar l'anime loro,& aiutare il prossimo. Non era perciò causa questo di far tal legge, e puertire gli ordini dati da Dio, & esseguiti da Sommi Pontefici, da Concilij vniuersali, & particolari, che le Chiese,& luoghi pij non possano farsi senza licenza de i Capi dell'Ordine Ecclesiastico.

Quando quell'Imperatore, quel Rè, quella Republica, quel la Città, ò priuato, mosso da Dio, per redentione dell'anima sua,& per rendere il douuto honore à S. D. Maestà, vuol fabricare la Chiesa, dotarla de' suoi beni, condurre quiui operarij ad essercitare il lor talento verso il prossimo,& lodare Iddio; supplica il Romano Pontefice, prega il Vescouo à cõcederli tal licenza, come ne fan testimonio tante Bolle riserbate ne gli Archiuij delle Chiese, de' Monasterij, & altri luoghi Pij di questa nostra Città, delle gratie fatte da' Sommi Pontefici, & da' Vescoui, à richiesta di quei fedeli, c'hanno hauuto gratia da Dio di poter spendere, per honorare, & riuerire S. Maestà Diuina, & giouare al prossimo. Cose,& operationi fatte publicamente nel cõspetto del Mondo, con ogni amore, con libera volontà,& non per forza, come tanto indebitamente asserisce il Sig. Antonio. Che bisogno è dunque di far legge,& prohibire, che non si possano far Chiese? poiche non è altro, se non ritraher l'huomo da honorare Iddio, & rimediare all'anima sua, & de' suoi antecessori: che per prouedere à questo, giustamente la Sãtità di Papa Paolo Quinto hà dichiarato esser noi incorsi nelle censure, per restringere, & coartare la libertà Ecclesiastica, p la quale è lecito ad ogni huomo priuato, padrone della robba sua, edificar le Chiese, Monasterij, & altri luoghi pij con licenza de i Capi della Chiesa, & senza quella de' Prencipi temporali, i quali non hãno autorità alcuna sopra la robba del particolare, come dirò di sotto, quando risponderò sopra le lassite, & donationi.

Non è cura del Prẽcipe secolare di veder se le Chiese,& luoghi pij si edifichino in luoghi indecenti, come il Sig. Antonio asserisce, che per questo i sacri Canoni,& le Constitutioni Apostoliche hãno ordinato, che non si possano edificar Chiese, sen-

ra licenza de i Capi Ecclesiastici, aspettando à essi il vedere, & prouedere in che luogo, in che maniera si possa, con quella decenza, che conuiene, edificare. Quando i Religiosi, & serui di Dio sono venuti nella nostra Città, & Dominio, sono stati chiamati, & con affettuosi prieghi, condotti per essercitare quello, che ogni buon Cittadino, & fedel Christiano desidera si faccia per salute dell'anime nostre: Si leggano i Registri delle lettere, che sono state scritte à' nostri Ambasciatori residenti appresso i sommi Pontefici, commettendosegli à far l'offitio co' Generali delle Religioni, & col Papa istesso di far le missioni, & edificar case, Chiese, & altri luoghi pij per benefitio del prossimo. Dalle quali cose non volēdomi in ciò più allungare, ma lasciare quello, che si potria dire delle operationi, che si sono fatte, che essendo tanto chiare, & manifeste, è souerchio narrarle, si può scorgere quanto sia stato inutile, & mal consigliato di fare quella legge, arrogandoci noi quell'autorità, che non hauemo, di prohibire, che non si edifichino Chiese senza nostra licenza.

Il medesimo, Serenissimo Prencipe, & Illustrissimi Signori, con gran rossore, son forzato dire dell'altra legge, che si è fatta, prohibendo, che non si possa lasciare alle Chiese, à' luoghi pij, & persone Ecclesiastiche, nè per via di Testamēti, nè di donatione, nè che gli Ecclesiastici possano comprare, ò permutare. Questa non solo causa molto scandalo tra i fedeli, negando, che non si facciano elemosine, che non si restituisca à Dio quello che ci hà dato, ma d'impacciarsi à far leggi senza potestà cōtro il ben publico, fondate anco in presuppositi falsi, al solito di quelli, che messosi auanti il volere indeterminato, con varij colori, & con esaggerationi vogliono fare parere lecito quello, ch'è contro la legge Diuina, Naturale, Canonica, & Ciuile.

Il primo presupposito, che'l Sig. Ant. mette con tāta esaggeratione, * Che si aspetta al Prencipe, à guisa d'vn padre di famiglia, di moderare, terminare le alienationi, le annichilationi de i lor sudditi, si per la cōseruatione de i loro haueri, come anco per interesse della Republica, acciò di essi si possa preualere ne i bisogni, che occorrono, & per difensione dello stato, & per altri bisogni publici.

Il secōdo presupposito, * Che questa legge non tratti se non di cose laiche sopra persone laiche, & beni laici.

La terza ragione, * Che se non si terminassero questi acquisti de gli Ecclesiastici, in poco tempo ogni cosa sarebbe loro.

Alla

Alla prima vista pare, che queste ragioni siano molto probabili; ma come sono deboli, & mal fondate, per il contrario, che io negando dico, così se con occhio chiaro, & senza affetto si guarderà, ò con orecchie purgate s'vdirà, spero che V. Serenità, & voi Illustrissimi Signori, & il Mondo tutto si chiarirà quãto malamente siamo stati consigliati, & ingannati da interessi di molti particolari.

Il Prencipe, parlando della politia Christiana, padrone de i sudditi liberi, & ingenui, non hà altro dominio sopra i suoi vassalli, nè altra potestà, che di giurisdittione: e per consenso cõmune di tutti i Dottori non vale l'essempio del padre di famiglia al Prencipe; perche il padre di famiglia è padrone di tutta la sua robba, & di essa può fare q̃llo che vuole, & lasciãdo quella parte, che la legge, fondata nella ragion naturale, dà à' figlioli, il resto può lasciare, donare, vẽdere, & terminare come vuole, à chi vuole, & in che tempo vuole. Quindi è, che si fanno i fideicõmissi, & le sostitutioni, si può priuare vno, & donare all'altro, cõstituire primogeniture, priuare il Fisco delle cõfiscationi, che per delitti si fanno, senza che'l Prencipe, etiã supremo, glie lo possa prohibire. Di modo, che quando il particolare voglia per via di testamento, ò di donatione lasciare à vno, pur che non vẽga inhabile per ragion di delitto, ò per altre incapacità, conforme alle leggi, non può il Prencipe, senza nota di tirannide, prohibirlo. Hor se non può ciò fare verso il suo suddito, & vassallo, quanto meno lo potrà fare verso l'Ecclesiastico, con chi non hà sorte alcuna d'autorità? Ond'è falso quel presupposito, che per esser cosa laica, hà autorità di farlo; oltre che quel ius, & capacità, c'hanno le persone Ecclesiast. appartiene al ius Ecclesiastico, il quale seguita il medesimo priuilegio, c'hà la persona, & la dignità dell'Ordine sacro. Che poi con questa libertà sia ogni cosa per essere dell'Ecclesiast. queste leggi, & ordinationi sono già vsate da tutto il Christianesimo 1606. anni; nè per le donationi, & concessioni fatte all'Ordine sacro si proua, che siano impoueriti i Popoli, minuite le forze à i Prencipi, debilitate le Republiche, anzi con queste liberalità, & magnanime attioni si sono ampliati i Regni, nobilitate le Città, & honorate le Prouincie, per tante magnifiche fabriche, ornamenti di Chiese, & Case di Dio. Et se nessun Regno, ò Potentato ne può far testimonio, si guardi la Patria nostra di che risplende più, & si honora, che delle tante Chiese,

Monasterij, case, & luoghi pij, essendo sempre verde la memoria della pietà, & libertà de' nostri antecessori, tanto per le spese, & opre fatte con danari publici, come particolari, che però la nostra Repub. di giorno in giorno si è augumẽtata, & ingrandita. Quanto perciò fà nausea quel parlare del Sig. Antonio, * che gli Ecclesiastici possedano nel nostro Dominio millioni, e millioni d'oro, * cosa più facile à dirsi, che à credersi. Ma dato anco, che ciò fosse, non sono stati donati à i tẽpi nostri, nè mentre la Repub. hà hauuto il dominio; ma molto auanti da persone fedelissime, & pie, che con più larga mano, & con maggior liberalità di noi altri hanno donato, arricchite, & abbellite le Chiese, & luoghi sacri per il culto, & seruitio Diuino. Il voler poi sindicare con inuidiosa lingua, & maligna intẽtione gli hàueri de gli Ecclesiastici, con dire, che abbondino più, che non gli conuiene, & voler fare offitio, che in verun modo appartiene à noi; facendoci anco intendere in detto Auuiso, col medesimo dente dell'inuidia, * che si cauano tanti danari del nostro Dominio, & si portano in altri paesi, * per voler sindicare parimente in che luogo ne vadano, & come si spendano. Questi sono beni dati à Dio, sotto la dispositione del Rom. Põtefice suo Vicario in terra, & de gli altri capi della Chiesa; sopra i quali l'istesso Iddio si hà riserbato il giuditio di domandarne conto, quando à S. D. M. piacerà, doue si siano spesi, & come. Sì che in questo noi douressimo tacere, perche se le ragioni del Sig. Ant. valessero, chi dubita, che delle cose Ecclesiastiche à noi non toccarebbe così larga parte? I ricchi Vescouati, le grosse Abbatie, & altri buoni benefitij da chi son posseduti in questo stato? Da i nostri Nobili, priuandone tanti soggetti meriteuoli di quelle Patrie, doue sono stati eretti, & fondati; & noi, come hereditarij, non vogliamo comportare, che vadano in altre mani. Il che da' Sommi Pontefici vien tolerato, per gratificare questa Republ. & la nostra Nobiltà. Et se noi fussimo così seueri verso i nostri Nobili, come ci mostriamo con effetti verso la distributione de' benefitij, & castighi de gli Ecclesiastici, non si diria forse, che noi vedemo la festuca nell'occhio del cõpagno, & non il traue, che hauemo dauanti à gli occhi nostri. Gran querele, gran perturbationi, grand' ingiustitie seguiriano, se non si castigassero da' nostri Giudici l'Abbate di Neruesa, & il Canonico Vicẽtino. Ma l'operationi de' nostri Nobili di maggiori eccessi, & più apparẽti nel conspetto del Mondo, non si guardano, non

to, non sono pericolosi, non perturbano il ben viuere; Ditelo voi Illustriss. Cardinal Priuli, che hoggi credo siate in Cielo, & voi Patriarca Zano, che per il rispetto, potenze, & nobiltà de i Senatori, non hauete potuto esseguire quello che côueniua all'offitio vostro; in tanto che con grãde angoscia, & fastidio, come buoni Prelati, & serui di Dio, ve ne passaste all'altra vita assai più presto forse, che l'età comportaua. Ma che dico io de i Nobili, se per le franchezze, & patrocinio del Priuilegio di san Marco vanno immuni, & liberi da i misfatti quelli, che nelle loro Patrie sono condannati per Ladri, per Strupatori di Vergini, i quali non ostante le condennationi ancora fatte nel Tribunale del nostro Patriarcato, son riceuuti in questa Città particolarmẽte, doue tengono scuola, & pratiche di vitij nefandissimi; per il che in cãbio d'esser fuggiti, & scacciati, si fauoriscono, & essaltano p huomini di lettere, & di valore, pche adulãdo, & operãdo cô quelli, che si vogliono scuotere dal giogo della Legge di Christo, & leuarsi dalla soggettione spirituale, possano viuere cô ogni licẽza, e cauarsi le lor voglie, e cô q̃sti interessi metter'in pericolo la Patria, la libertà, l'hauer', e l'anima.

Queste son cose, Sig. Ant. degne di consideratione, essendo più prossime à gli occhi nostri, che il sindicare le altrui attioni tanto di lontano, & senza niun colore di verità. Di modo, che nè per ragione di buon gouerno, nè per pericolo di annichilare, & indebolire la nostra Repub. ò impouerire i Popoli, si doueua far tal legge, & innouar cose, che i nostri antichi non tennero p vtili, nè buone. Et i Dottori, che senza passione, ò paura hãno scritto la verità, dicono quello, che io asserisco, che questa legge è contro la libertà, & immunità Ecclesiast. per la quale in conseguenza noi siamo cascati nelle maledittioni, che seguono, à chi fà, & opera contro essa. Nè douressimo dar credẽza à quelli, che scriuono hoggi tutto il cõtrario (per paura, ò per premio) di quello, c'hanno letto ne' publici Studij, & che hanno publicamente stampato ne' libri in tempo, ch'erano liberi, & senza nessun rispetto scrissero la verità.

Che per li acquisti de gl'Ecclesiastici s'indebolisca l'Erario della Repub. non si possi arriuare à guardar le Fortezze, & difendere da' nemici communi la nostra Repub. non può il Sig. Antonio dirlo con verità, poiche se si raccorrãno bene i conti delle souuentioni, pagamẽti, collette, & essationi, che si son fatte dell'entrate de' beni Ecclesiastici, trouaremo, che sono state mag-

maggiori, che se quei beni fossero stati posseduti da' nostri sudditi. Et queste cose, per passare con gli ordini suoi, si son fatte con licenza, & autorità de' Romani Pontefici, i quali non solo hanno concessi aiuti ne' nostri bisogni delle rendite Ecclesiastiche, ma hanno messo mano all'Erario della Santa Sede, & alle contributioni, & entrate, che gli peruëgono da i Popoli di quel lo Stato Ecclesiastico, oltre l'hauer'anco speso il sangue, & la vita. Di modo, che non era necessaria tal legge, & come tale, & senza niuna giurisdittione promulgata, douemo annullarla in tutti i modi, per obedire al Vicario di Christo, al Sommo Pontefice, si per leuarci dalle censure, & maledittioni, come per assicurarci da i molti pericoli, che dal perseuerare nella nostra falsa opinione ci possono auuenire.

Mentre il Sig. Antonio vuol prepararsi d'apportare ragioni, che la Republica habbia autorità di far tal leggi, và discorrendo le cause, c'hanno potuto indurre il Sommo Pontefice alla dichiaratione delle censure contro di noi.

Prima dice,* che sua Beatitud. era solita auanti il Pontificato, per diuersi carichi, giudicare i sudditi Ecclesiastici, & secolari della Chiesa Romana.

Rispondo, che la Santità sua, oltre i carichi hauuti nello Stato Ecclesiastico, hà essercitato l'offitio dell'Auditorato della Camera, la cui potestà si stẽde in tutto il Christianesimo, & con la gran teorica, c'haueua de' sacri Canoni, è venuta ad acquistare molta pratica sopra l'immunità, & libertà Ecclesiastica; per il che si può dar più credito à quello, c'hà risoluto Sua Beatitudine, che alli nostri mali Consiglieri.

La seconda causa, dice, * che Sua Santità non è ben disposta verso la Republica, & ciò per suggestioni di molti maligni, * la quale quãto sia lõtana dal vero, lo proua la benigna natura di Sua Beatitudine, il suo sapere, e la molta esperienza, che hà delle cose del Mõdo, oltre che, che vtile il Pontefice poteua aspettare dalla nostra diuisione? attento che per essa non poteua risultare altro, che il vedere annichilata vna Republ. Italiana, figliuola per nascimento, & conseruatione di quella Sãta Sede, alla quale per tanti anni è stata obediente, & grata. Le quali cose non possono se non attristare vn'animo di tãta pietà, & Religione, come quello di Sua Santità, la quale vedendoci nel pericolo delle nostre conscienze, & di quello, che per pena de' nostri peccati ci può auuenire, desiderãdo con affetto paterno saluarci,

uarci, e lo Stato, e l'Anima, si è mossa à fare quello, che hà fatto.

La terza ragione assai più ridicolosa, * che tutto questo sia fatto per farlo morire più presto, & per appressar più à molti le speranze del nuouo Pontificato.*

Et mentre con questo color rettorico vuol mostrare d'hauer molto cura alla vita di Sua Beatitudine, la dichiara di tanto poco animo, che gli affari del Mondo l'habbiano da contristare in maniera, che siano per accortarle là vita. Oltre che'l Pontificato non può essere se non di vno, & il consiglio, & approbatione di quāto Sua Beatitudine hà fatto, è stata di tutto il sacro Collegio de' Cardinali. Si che V. Sig. Clarifs. Sig. Antonio, è stata molto male auuisiata, che l'attione di Sua Santità non sia stata approuata dal consenso de i più sauij, & più prudenti. E se noi non hauemo più sicuro auuiso, & più veri riscōtri, le nostre attioni saranno mal fondate, contro le quali non solo quelli della Corte di Roma, ma tutti i buoni Catholici gridano, dichiarando noi poco fedeli, & manco prudenti, secondo anco il gouerno del Mōdo. Spero però, che V. Serenità, & voi Illustrissimi Signori, conoscerete quanto fuori di proposito habbia descritte nel suo Auuiso il Sig. Antonio, le sopradette vane ragioni, le quali come sono lōtane da prouare, che la nostra Repub. habbia autorità di far tal leggi, così mi par, ch'in ciò possa dirsi quel volgar Prouerbio: Che hà da far la Luna co' Granci?

Dogliomi in oltre sopra modo, che habbiamo creduto da alcuni pochi Dottori (che ne per dottrina, ò autorità hanno pur nome di douer'essere ascoltati da ogni minima Terricciuola) e facciamo di essi tanto conto, che siamo scappati dalla nostra solita modestià, & maturità, cō esser venuti in vna temeraria presuntione d'affermare, che le censure di Sua Beatitud. sono nulla, & non si deuono temere, volēdo, che i nostri Gouernatori, & Ministri facciano l'offitio de' Vescoui, & de' Pieuani, & in sōma vestirci di tutta l'autorità Ecclesiastica, come che in questa Città, & Dominio ci mācassero tāti pij huomini, che pur ve ne sono, cōsumati Dottori, & persone di tanta autorità, che se hauessero cognosciuto hauer noi qualche fondamento reale, non sarebbbono mancati di difendere la parte nostra: ma noi non li hauemo intesi, nè hauemo vsata diligenza di cercarne altri: hauessimo almeno procurato di ricercare le scritture antiche, per vedere, quando son venuti bisogni alla nostra Republica, & suscitati alle volte quei spiriti, & soggetti, che suscitano

hoggi

hoggi, mettẽdo l'occhio all'hauer delle persone Ecclesiastiche, che cosa è stata fatta, come si son portati i Pontefici Rom. non come dice il Sig. Ant. * che'l Sommo Pontefice presente habbia voluto fare, & toccar quelle cose, che altri suoi Antecessori non hanno fatte: * ma con Breui hanno ripreso, minacciato contro di noi, & fatto altre operationi, che perciò si mise in pericolo l'hauere, la vita, & libertà della nostra Repub.

Vostra Serenità, & voi altri Illustrifs. Signori intendete con attentione quello, che dice Eugenio Quarto Sommo Pontefice, & nostro Cittadino, scriuendo à Francesco Foscari, già Duce di questa Republica; & dopò hauer recitate molte lodi, & magnificenze, il gouerno, le ricchezze, & l'augumento della nostra Città, soggionge.

Quæ omnia dona Dei sunt maxima, & singularia, & ab eo deb&et recognosci; sed (inuiti dicimus) cum ipsa tua Ciuitas ijs, & alijs innumeris bonis abundet, & cum prudenter, & iustè regantur in cæteris, in vna re maxima, quæ concernit honorem Dei, & salutem animarum, mirabiliter deficit; in conseruanda videlicet Ecclesiastica libertate. Contra quam in publicis Consilijs multæ leges, & partes sæpè proposita, conclusæ, & promulgatæ fuerunt, & velut iura Canonica, vel Diuina in iudicijs corã laicis à litigatoribus, allegantur, &c. quo nihil in Catholica, & libera Ciuitate absurdius dici potest.

Doue si mostra, che molte volte i nostri della Repub. hanno voluto tentare quello, che tentiamo noi hoggi; ma li Põtefici Romani non l'hanno comportato, come da questo testimonio d'vn nostro Cittadino, può il Sig. Antonio cognoscere quanto egli sia stato mal'informato, mẽtre che di continuo và nella sua scrittura allegando, & affermando la consuetudine, & vso della Repub. non mai interrotto; & notinsi quelle parole del Sommo Pontefice, che tali attioni sono tanto mal fatte; *Quo nihil in Catholica, & libera Ciuitate absurdius dici potest;*

Di più, dolendosi il sopradetto Sõmo Pontefice, che in tempo della guerra la Repub. essigeua da gli Ecclesiast. gran quantità di danari da se stessa, senza nostra autorità, mostra quanto sia cosa mal fatta; *Cum tamen omnia diuina, & humana iura disponant*; notate, Sig. Antonio; *Diuina, & humana iura*; parola del Sommo Pontefice, del Vicario di Christo, e successor di Pietro, à cui fù detto; *Pasce oues meas, & rogabo pro te, vt non deficiat fides tua:* Doue si proua l'infallibiltà del Romano Pontefice, & è vna sentenza contro quei nostri disertori, & mali Consiglieri,

che afferinano essere l'essentione de gli Ecclesiastici de iure humano tantum. *Ministros, & Sacerdotes Dei ab huiusmodi oneribus, & exactionibus immunes esse debere, sicut fuerunt apud Patres veteris legis, cum populus vniuersus laboraret; Leuiticis ad diuina Ministeria deputatis, ob Dei reuerentiam; immunitas data est: quod postea sanctionem legis statutum est temporibus Christianis, & sub excommunicationis pœna sancitum, ne potestates sæculares audeant Clerum talibus exactionibus prægrauare, & ne Clerus ipsis assentiant sine licentia Romani Pontificis, &c.* Et rispondendo alle obiettioni, & ragioni, che anco V. Sig. Clarifs. Sig. Anto. dice nel suo Auuiso, soggionge il buono, & Santo Pontefice; *Verum si fortè dicatur, non iniustum esse, quod Clerici, quorum beneficia, possessiones, & bona pariter defenduntur, in Reipublicæ necessitatibus pro sua parte contribuant.* Come anco haueria risposto la Santità di Papa Paolo Quinto, se noi caminassimo per quelle strade, & vie, che sono state insegnate à i buoni Prēcipi, & Catholiche Republiche. *Non contradicimus æquitati, modo habeatur ratio diligenter, quod possint facere, nec ad extremam consumptionem deducatur, & honesta, ac rata subuentio à Sede Apostolica requiratur:* Oh quà gridano i Politici, quà esclamano, che se li vuol togliere la libertà, dicendo; Perche, Padre Santo, volete che domandiamo licenza alla Santità Vostra nel nostro Stato? Sentite, che rispōde: *Ne pariter imponentes, & quibus imponitur, incidant in censuras Ecclesiasticas, & sententias à iure prolatas, in quas tot Ciues tuos, viros nobiles, & prudentes, qui Rempublicam tecum regunt; dudum incidisse, & quotidie magis incidere, tam propter leges contra libertatem Ecclesiasticam, quàm propter pecuniarum extorsiones à Clero.* Ecco il fine de i Sommi Pontefici, acciò non caschiamo in queste maledittioni, ò essendoci caduti, vogliamo solleuarcene; & perciò ne riprende, ci ammonisce di queste male operationi, che facciamo contro l'anime nostre, & contro la libertà della Patria. Queste sono le vere cause, c'hanno mosso la Santità di Papa Paolo Quinto, & non l'imaginarie vostre, Sig. Antonio, mal'auuisato, & peggio consigliato, che Sua Beatitudine voglia torci la nostra libertà.

Nè anco V. Sig. Clarifs. Sig. Antonio, si saria allungata con tante esaggerationi, & tāte hiperbole, * che Sua Santità sia corsa fuori del solito à ordinare, e comandare à vna Republica libera di riuocar le leggi, che sono state fatte con tanta maturità da huomini prudēti, & esperimentati nelle cose del Mōdo; * Se ha-

se hauesse letto il sopradetto Breue, nel quale seguita il buono Pontefice Eugenio Quarto; *Quare, Fili dilecte, Excellentiã tuam hortamur, charitatiuè requirimus, & rogamus, vt non amplius patiaris in tuis Consilijs Partes proponi, Leges, Statuta, & Edicta concludi, atque firmari circa personas Ecclesiasticas, contra Ecclesiasticam libertatem; & si qua huiusmodi superiori tempore sunt conclusa, atq; firmata, extolli, & cassari faciatis, & totalitet annullari, ne contra omnem diuinam, & humanam iustitiam falcem tuam in alienam messem mmittas.*

Ecco, Serenifs. Prencipe, & Illustrifs. Signori, la verità, ecco le dottrine ferme, & stabili, dette, & promulgate dal Vicario di Christo, da' nostri Cittadini, & altri Sõmi Pontefici, ben'informati della nostra potestà, & sopra che campo potemo mettere la nostra falce della giustitia, dicendo, che secondo la giustitia diuina, & humana, le persone Ecclesiastiche, e l'Immunità loro, non è sotto il campo, & la nostra giurisdittione, ma sotto altra giurisdittione, ch'è l'Ecclesiastica, & la spirituale; come ben conobbero i nostri prudenti, & sauij Senatori ne' tempi che gli passarono simil cose per le mani, che si mostra, & chiarisce da quello, che prudentemente operorno.

Doue dunque, Sig. Antonio, V. Sig. Clarifs. fonda, che la Republica dal principio fino à hoggi sia stata solita di dar' autorità à i Vescoui, & Prelati della Chiesa in quella parte, che gli è parso espediente p il ben publico, & l'altra ritenutasi appresso di se, p il medesimo rispetto? Se la nostra potestà è humana, terrena, acquistata per mezi tẽporali, & quella de gli Ecclesiastici è Diuina, & data immediatamente da Dio, come ne fà testimonio il Vicario di Christo, la cui antorità, & valore è di tal peso, che nessun'altro Dottore, & sapiente del Mondo la può aggua gliare, & masime questi nostri Consiglieri di tanto poco peso, sì rispetto alla vita, come alla dottrina, ma leggierissimi, & vani nelle loro volontà, & affetti, non facendo distintione di quel che si dicano, ò à che proposito si scriuano, solo p empire i fogli, & ingannare i semplici, & v'inferiscono tante bugie, come quella, ch'è stata detta à V. Sig. Clarifs. Sig. Ant. & come tale l'hà scritta nel suo Auuiso; * che la fel. mem. di Pio V. habbia prohibito al Conuento del Bosco de' PP. di S. Domenico di non comprare da' laici; * si vadi à vedere quanto habbia comprato quel luogo de' beni stabili, & quanto giornalmẽte compri. * Il simile, che Clemente VIII. fel. mem. habbia fatta la medesima

probi-

prohibitione alla S. Casa di Loreto,* la quale ogni giorno com pra; & se li lascia, & dona. Se non vi fusse altro; per chiarire quanto noi siamo ingannati, solo questo basteria à confondere & i Consiglieri,& altri, che gli danno credito.

Di più, il Sig. Ant. per difendere la nostra legge, che non si lasci alle Chiese, & che gli Ecclesiastici non possino acquistare più;* narra le spese della Repub. per mare,& per terra, le fortificationi,i pesi,che portano i popoli,le fatiche personali;* mà è gran mancamento à vno, che fà professione di dire il vero,di non far mentione delle contributioni, che fanno gli Ecclesiast. nelle cose publiche, come di strade, ponti, di fortificationi di Città,& Fortezze, d'essiccationi,di cauamenti, nelle quali occasioni non solo concorrono per la parte loro, ma portano sempre maggior grauezza,massime quando hanno da contribuire in compagnia de' nostri Nobili, i quali per diuerse vie ne vanno essenti, restando poi tutto il peso à i poueri Ecclesiastici; & certo verifichiamo con le operationi quello, che dice il Sig. Antonio nel suo scritto, perche abondiamo troppo di ricchezze.

Le fatiche poi personali dell' Orationi, de i Sacrificij, delle Predicationi, Confessioni, l'aiutare al ben morire, non si mettono à conto, non si stimano, à guisa d'vno, che non creda.

Lascio l'inuigilare del Sommo Pontef. di quegl' Illustrissimi Cardinali,& del restante dell'Ordine Ecclesiast. per la conseruatione della pace tra' Prencipi Christiani, per tenerci vniti in difensione del commun nemico,per leuar le zizanie dell'heresie da questo campo di S. Chiesa; operationi tutte da occupar l'huomo di non potere attendere ad altro; & noi in ricompensa poi con tanto maligna lingua andiamo sindicando le superfluità, l'attendere à i piaceri, e simili detrattioni, inuentate da i seguaci del demonio, perche quest'Ouile di Christo resti abbandonato,& senza custodia. Et tanto maggiormēte io mi doglio,che ciò s'intenda della nostra Repub. quanto che pur si sà troppo chiaramēte (nè lo potiamo negare)che siamo stati sempre protetti,& difesi in ogni tēpo, & in ogni occasione dal Capo della Chiesa,& dall'Ordine Ecclesiastico, si nel guardare le Fortezze, come nelle nauigationi, & in ogn' altra occasione, ch'è occorsa di solcare il mare, di correr le poste, & far lunghi viaggi à i Rè, & à Prencipi per manutentione, & saluamento della nostra Republica. Et se i nostri Cittadini, studiando, si rammentassero di simili sorte di operationi, non sariano così

procliui à pagare di questa moneta, com'hoggi si fà, che se Dio non ci riguarda con l'occhio della sua misericordia, certo potemo temere, che sia per leuare queste licenze, questi abusi, che si fanno contro l'Ordine sacro. Poi ragiona il Sig. Antonio dell'annate, & d'impositioni, che per nō essere informato, che siano queste annate, & à che fine siano messe, nō è marauiglia, che erri con quelli, che tanto tempo auanti tra le lor false dottrine hanno similmente meschiate simili sorte di calunnie.

Seguitādo di difendere la sopradetta legge, presuppone, che queste lassite, e donationi si facciano p forza, ò per fraude, cosa che contradice all' operatione di chi fà l'elemosine, ò per via di donatione, ò di legati, ò di heredità, come s'vsa nella forma de' Notari, che se ne rogano: Non vi, non fraude, sed sua spontanea voluntate, &c. Questa legge fà cōtro la natura, perche naturale dell'huomo è d'esser libero, & le sue attioni sono libere: il che venendo prohibito con questa legge, si fà contro la natura.

Vorrà dunque V. Serenità, vorranno, Illustriss. Signori, che à i Popoli, & alle buone menti siano fatte queste violēze di non poter fare della sua robba quello, che vogliono, in seruitiò massime dell'Anima, & augumento del culto diuino, sotto nōme di voler conseruare quello, che non è loro? essendo questo contro l'vso, & consuetudine di tante Prouincie, & Regni, facendosi in honore della nostra Religione, contro, & sopra la quale non vi è Prencipe, che possa far legge, astringere, ò determinare la potestà, c'hà data Christo à S. Pietro, & suoi Successori: & questo è l'essentiale del Prencipe Catholico, constituito da Dio per custodire la regola, & norma, c'hà data Pietro, & gli Apostoli, i santi Concilij, & le traditioni Apostoliche, approuate per le laudabili consuetudini di tante cētinara d'anni, che si habbiano à conseruare i sacri Canoni, l'Immunità Ecclesiastica, acciò i sudditi deuano in pace, & quiete godere il loro, & rēdere obedienza alli suoi Capi, conforme alle leggi; & in questa maniera non sarà il Prencipe temporale, di puro nome, ma di grāde autorità, conseruando, & mantenendo ad ogn'vno quello, ch'è suo, & non trasgredēdo i suoi termini, terrà in obedienza i sudditi, & assicurarà lo Stato suo. Dalle quali attioni si cognósce, qual sia il gouerno ciuile, & politico, & quale il tirānico; & hauendo la nostra Republ. per i tempi passati hauuto l'occhio di cōseruare il suo, & lasciar fare l'vfficio loro al Capo della Chie

sa, &

ta,& à i Prelati, hà pigliato nome di gouerno moderato, prudente,& legitimo: ma quando poi ò per i nostri peccati, ò per qualche occulto giuditio di Sua Diuina Maestà hauemo voluto metter mano in messem alienam, come il Santo Pontefice Eugenio, allegato di sopra, ci hà accusati, & come hoggi facciamo, in carcerare, bandire, mal trattare i serui di Dio, si è dichiarato,& dichiara il nostro gouerno tirannico, violento; che perciò non douemo di ragione dolerci del Sómo Pont. Papa Paolo V. se come Pastore pieno di pietà, à guisa d'altri Sommi Pontefici, ci hà ammoniti, & essortati à cassare,& annullare queste leggi, che ci fanno tener tiranni, & violenti per voler disponere dell'altrui robba à nostro modo; poiche noi non siamo padroni nè della robba, nè della vita del suddito, se non quando contrauenisse alle leggi giuste, ò facesse delitti; & la sua robba può lasciarla, come si è detto di sopra, à chi vuole, & la persona può transferirla dallo stato secolare all'Ecclesiastico,& facendosi il contrario, si fà contro la legge Diuina, la quale è sopra le leggi ciuili,& mondane. Questo tengono,& asseriscono i Dottori cômunemente, questa verità è stata approbata dall'vso cômune di tutto il Christianesimo,& quello, che contra essa si asserisce, sono cose sospette, erronee, & poco fondate. In tanto in cambio, che'l Sig. Antonio proui, che la Repub. habbia tal potestà, asserisce, & persuade cose contro quello, che hanno insegnato i nostri antichi,& operato per conseruatione della nostra libertà,& per rispetto, che si deue à Dio, & à' suoi serui.

S'inganna parimẽte il Sig. Antonio * in portare quelli essempij della Germania, della Francia, Spagna,& d'altre Republ.* come si è ingannato di sopra in allegare la Santità di Papa Pio Quinto per il Conuento del Bosco, & la Santità di Papa Clemente Ottauo per la Santa Casa di Loreto; poiche nè in Germania, nè in Siena sono state mai tal leggi,& forsi se le hauessero pur fatte, sarebbe auuenuto per essere stati ingãnati da i loro Dottori, come noi: quando poi sono stati auuertiti dell'errore, che faceuano, l'hãno abolite, & cassate, senz'hauerle mai messe in vso. Et i Senesi, che alle volte volsero impacciarsi nelle cose Ecclesiastiche, & stare ostinati nelle loro deliberationi, ecco che persero la libertà. Sono piene le carte delle varietà, che hà patite la Repub. di Genoua, la quale vltimamente con tanta pietà,& obedienza, hauendo inteso lo stato in che si trouaua, per vna Constitutione fatta contro la libertà Ecclesiastica, au-

ca, auuertito di ciò il Duce, & quel Senato dal Sommo Pontefi Vicario di Christo, l'hanno sì nel Cõsiglietto piccolo, come nel grãde, annullata, & annichilata affatto; in modo, che veramẽte meritano d'esser lodati, & magnificati come veri Catholici, & fidelissimi Christiani; nè perciò hanno persa la loro libertà; anzi con tale attione si hanno aggiunta vna gioia inestimabile di Catholici, & veri figliuoli liberi di Christo Sig. Nostro.

Li Rè di Francia hanno disposto del loro proprio patrimonio, per essere quasi tutto della Corona quanto si possiede da particolari.

Similmente nel Regno d'Aragona domandano Realengo, il quale fù acquistato da quei Rè, cacciando i Mori del detto Regno; & però come di loro particolar patrimonio n'hãno disposto in che modo voleuano, come ogni particolare può fare.

Fù vero, che'l Rè Alfonso Terzo di Portogallo facesse vna simil legge, come racconta Lodouico Molina, ma ne fù ripreso, & scõmunicato da Papa Honorio Terzo, in tãto che fù necessitato à riuocarla, come afferma Francesco Conilero Portoghese d'hauer visti i Breui, & scritture, sopra ciò, nell' Archiuio di Portogallo.

Nel Regno di Castiglia non si legge esserci tal legge, anzi tenendosi quei Stati da Carlo Quinto Imperatore, furono dalli Procuratori Fiscali proposte simili leggi à sua Cesarea Maestà, & quel Catholico Imperatore rispose, che se ne scriuesse à Roma, & si domandasse licenza al Sommo Pontefice.

Vedansi le Croniche della Veneranda Religione di San Domenico, doue si legge quell'imitando essempio del Rè Ferdinãdo di Castiglia, che ingannato da' suoi Consiglieri, che gli stauano à torno, fece vna simil legge, che à vn Monasterio di Monache in Madrid non si lasciasse più robba, nè stabile, nè mobile; il che venendo all' orecchie di Papa Gregorio Nono, lo riprese con vn suo Breue, dicendogli essere perciò cascato in cẽsure, & maledittioni; il buon Rè pẽtito di tal'errore, con grandissima pietà non solo riuocò la legge, ma augumẽtò quel Monasterio di robba, & di gran Priuilegi; & hoggi stà più florido, che mai, nè si vede però, che'l Regno n'habbia patito detrimẽto veruno.

Sì che concludo, che le leggi di questi Rè sono sopra i lor proprij patrimonij, ò con licenza del Sommo Pontefice, ò se l'hanno fatte senza, fecero male, contra'l giusto, & l'anime loro.

Simili leggi furono riuocate, & annullale da Valentiniano; come anco da Basilio Iuniore quella di Foca, facendo quel testimonio da considerarsi da ogni Prencipe, che per quella legge l'Imperio patì tanto. & è commune opinione di tutti i Dottori, che quando le leggi sono in odio dell' Ordine Ecclesiastico, sono inique, tiranniche, & ingiuste.

Che questa nostra sia tale, Serenissimo Prēcipe, & Illustrissimi Signori, si proua per quello, che dice S. Girolamo, & S. Ambrogio, che siano capaci di successioni, & donationi i buffoni, comedianti, cocchieri, gondolieri, le meretrici, & che si escluda vn'Ordine tanto alto, Ordine Regale, Ordine sacro, constituito immediatamente per il seruitio di Sua Diuina Maestà.

La Germania, mētre fù Catholica, non solo non seruò tal legge, ma dal veder le tanto magnifiche Chiese, i così ricchi benefitij, Abbatie, & Vescouati, si proua tutto il cōtrario; doue non tanto i Catholici Imperatori, & le Christiane Repub. donorno così copiosamente, & con tanta liberalità i loro beni; ma il publico gareggiaua col particolare, & il particolare col publico, in modo, che gli Ecclesiastici son quiui partecipi ancora del gouerno politico, & ciuile, & essi sono i primi, & principali Consiglieri, come anco nel Regno di Francia, & di Polonia.

Non negarò io, che ò per inauertenza, ò per affetti particolari (come auuiene à noi, Serenissimo Prencipe, & Illustrissimi Signori) non siano state fatte dette leggi in molte parti; ma ò sono state annullate, ò se ostinatamente l'hanno volute osseruare, si consideri in che miserie sono caduti quei paesi, & gouerni.

Non è à proposito quello, che'l Sig. Antonio dice, * che è lecito à gli Ecclesiast. che le robbe possedute da loro non si transferiscano à i laici, & à questi non sia lecito fare il medesimo circa gli Ecclesiastici, * perche sono indifferenti le ragioni, & fondamēti di questi due stati, poiche quello che possedono gli Ecclesiastici non è propriamente loro: sono amministratori di esso, & non vi hanno se non l'vsofrutto; le quali robbe stāno sotto la dispositione, & assoluta amministratione del Vicario di Christo: di modo, che sempre, & perpetuamēte à necessario conseruarle à quell' vso, per il quale sono state instituite, conforme alli sacri Canoni, & Constitutioni Apostoliche, senza nessuna diminutione, & alienatione. La seconda ragione è, che essendo detti beni Ecclesiastici donati à Dio, & applicati per vso

di quest'

di quest' Ordine sacro, dedicato immediatamente al seruitio, & culto di Sua Diuina Maestà, nessuno è capace di poterli tenere, & possedere, che non sia di quell'Ordine.

Mà il Prencipe laico, come di sopra hò detto, non hà autorità, nè potestà sopra i beni de' particolari, i quali non solo hanno l'vso, ma la proprietà ancora; in tanto, che gli possono alienare, vendere, donare, & disponere come lor piace: Oltre che l'Ecclesiastico per passare dallo stato secolare all'Ordine sacro, non viene incapace delle successioni, & di quei priuilegi, c'haueua, mentre staua nello stato laico. Anzi viene perciò ad acquistare maggior perfettione, & hauer maggior priuilegio, essendo in stato più nobile di prima; & questa capacità, & habilità, che prima era sotto le leggi de' laici, per essere andato à stato più degno, si è fatta di quella natura, ch'è lo stato, al quale è passato: però non sono più beni de' laici, non è più ius profano, & sottoposto alle leggi laiche, ma diuētato Ecclesiastico, & come tale il Prencipe laico non ci hà più potestà. Che se cōsiderarà attentamente il Sig. Antonio, & senza passione, vedrà con quanta prudenza, & giustitia i Sommi Pontefici hanno ripresi noi, & altri, c'hanno hauuto ardire di far simil leggi, come santamente hà fatto hoggi Papa Paolo V. acciò si leuino le perturbationi, le discordie, le souuersioni delle paci, l'inquietudini de' Popoli, le quali sono deriuate per il passato, & possono deriuar per l'auuenire da queste leggi contrarie alle virtù, che lasciò Christo nella Chiesa sua, & particolarmēte della santa obedienza, la quale come buon Cittadino, & Catholico, seguitando la cōmune opinione de' veri Dottori, & dell'vso commune di tutto il Christianesimo, oltre l'essempio de' nostri Antecessori, che non hanno fatte tal leggi, ò sè le fecero, non le misero in vso, nō posso restare di supplicarli, & essortarli; poiche per l'operationi nostre si proua, che si è andato rinouādole di tempo in tempo, secondo i capricci, & interessi de' particolari, che hauendo posta la mira di hereditare la robba de i loro congionti, i quali ò per scarico delle loro conscienze, ò sdegnati per vedere, che chi succedeua nella lor robba, dissipaua il suo hauere in giuochi, & altri atti dishonesti, sono stati spirati da Dio di lasciare à miglior'vso i lor'acquisti, & sudori. Quelli per sdegno, toltogli la speranza delle dette successioni, con le lor parentele, & brogli in questi Pregadi, & Consigli, hanno persuaso con coloratissime ragioni del ben publico, à conclu-

dere quell'ingiuste parti, appigliate ben presto da huomini mal affetti à quell'Ordine Ecclesiastico, & consigliati da pochi, & mali huomini, siamo venuti in queste risolutioni così biasmeuoli, & di tanto danno, che se non vi si rimedia, dubito assai, che da douero perdiamo quella libertà, che questi tali sotto vani, & falsi pretesti vengono à volerci persuadere, che la Santità del Sommo Pontefice Paolo Quinto voglia leuare in tutto, & annichilare: poiche manifestamente si vede, che questa non è cosa, che importi al gouerno publico, nè al mantenimẽto del nostro Dominio, essendo falsissimo, come si è detto di sopra, che per mantenere, & proteggere le ragioni, i Priuilegij, & l'Immunità della Chiesa, s'habbia à perdere la libertà, la quale si è acquistata col fauore, & protettione di quella Santa Sede.

Vengo vltimamente, & con breuità à mostrare quanto ingiustamente sia stata questa legge sopra la materia de' beni Ecclesiastici, in voler annullare i contratti, le conditioni, & patti fatti con licenza de' Romani Pontef. quando i beni della Chiesa sono stati alienati à i laici, in euidente vtilità di essa, à migliorare per locationi ad longum tempus, ò à terza generatione, ouero in perpetuo, con la rinouatione di tanti, & tanti anni; volendo il Sig. Antonio nel suo Auuiso difender questa legge senza nessuna ragione, saluo che di necessità, per leuare i litigij, inconuenienti, & di spossedere i laici per ritornare alle Chiese, le quali sono, secondo il suo dire, tanto abondanti, & riche. Fondamenti quelli, che con ragione di Stato, vogliono, sia lecito tener la robba d'altri, parendogli altrimente di non poter viuere, & mantenere il loro Stato. Et prima se ne viene, con dire, * che sua Beatitudine non hà ben intesa la legge, la quale non parla de' beni emfiteotici, ma solo prohibisce le prelationi in generale, & dà regola à i Giudici in che modo debbono procedere sopra ciò ne i litigij tra Ecclesiastici, & secolari, & che sia lecito al Prencipe di comandare à suoi Giudici di seruare quelle leggi, che sono da esso fatte p beneficio publico. *

Sua Santità hà intesa benissimo detta legge, la quale, se bene non nomina emfiteusi, parla de' liuelli, locationi, & prelationi, le quali sono d'vna medesima natura, che gl'emfiteusi.

V. Sig. Clariss. confessa, Sig. Antonio, che questi beni sono di Chiese, & transferiti da esse à i laici, per concessioni, locationi, &c. le quali fatte col consenso del Romano Pontefice, cõforme al ius Canonico, non si leuano, nè annichilano, & che

sempre detti beni non siano Ecclesiastici; & delle Chiese, sono sottoposti alle ordinationi de' Canoni, & di Constitutioni Apostoliche; In modo, che nè Prencipe laico, nè Giudice dipendente da lui possono farci leggi, nè giudicarci in altra maniera, se nō secōdo i sacri Canoni, & Cōstitutioni sacre, le quali hanno data la regola, & il modo di far patti, & conuentioni sopra detti beni; & se bene l'Ecclesiastico, come Attore, conuenga il laico coram Iudice laico, come reo, nondimeno per cōmune dottrina di tutti i Dottori, il Giudice laico non può giudicare altrimenti, se non secōdo il ius Canonico, come si fà in tutto il Christianesimo, & particolarmente si è fatto, & si faceua nel nostro Dominio hoggi, auanti questa legge, la quale è stata fatta solo per distruggere il ius Canonico, annichilare, & annullare i patti, & le conuentioni, che sono contro il ius naturale, & la ragione delle genti; poiche Pacta sunt seruanda, nè il Prencipe, per supremo, ch' egli sia, può venire contro le sue promesse, & obligationi.

Et però il Sig. Antonio in questo s'ingāna, perche sopra ciò Iddio non hà data nessuna autorità, nè alla Republica, nè ad altro Prēcipe secolare; nè può esser ragione di buon gouerno, se volemo parlare secōndo gli ordini dati da Dio, & secondo la giustitia; se vogliamo intenderla in quel modo, che la tengono i mali Politici, fondati in fondamento; doue sono fondate tutte le tirannidi; Si violandum est ius regnandi causa: Questa è contro l'honestà, la giustitia, & l'Euangelio; & questi tali non regnano secondo l'autorità data da Dio, anzi lui non gli vuol conoscere, come per Osea gli dice al cap. 8. Ipsi regnauerunt, & non ex me: Principes extiterunt, & non cognoui. Et per questi Regni, fondati in questa falsa ragione, non sono perpetui, Iddio non gli conosce; gli permette bene per i peccati del Popolo, ma poi alla fine gli dà quel castigo, che conuiene à simile tirannide: & sì come fù il primo nella Republica Romana Cesare, che fondò questa tirannica propositione; così fù anco il primo à patirne ben presto la pena.

La necessità non dà potestà, nè scusa quelli, che contrauengono alle leggi, e perturbano i Regni; perche à ladroni, à grassatori di strade, à tiranni, fariano lecite le loro ingiuste operationi, quando la necessità di voler mantenere i lor gradi con la robba d'altri, & di voler cauarsi i loro capricci, gli assicurasse.

S'inganna sua Sig. Clariss. anco in vn'altro termine, & è, ch'ò

diffe-

differenza di poter far leggi, & di giudicare; perche se'l Prencipe vuol fare vna legge, com'hà fatto la nostra Serenis. Republica sopra i beni Ecclesiastici, transferiti, secondo i patti, & le conuentioni, come si è detto di sopra, à laici, la quale sia distruttrice de gli ordini, de i patti, & conuentioni, quella non è legge, quello che l'hà fatta non hà potestà di farla, per esser contro ogni giustitia: & sì come il Legislatore per far detta legge pecca, & casca nelle censure; così il Giudice, che giudicasse conforme à essa, cascarebbe nelle medesime pene; ma se'l Giudice laico giudicasse sopra detti patti, & conuentioni, quando il laico è reo, non deue, come hò detto, giudicare, se non conforme alli Canoni, & Constitutioni Ecclesiastiche: nè vi è vso, ò consuetudine, che possa prescriuere questo ius: & se l'Ecclesiastico nō si è fatto ragione di fargli seruare i patti, & le conuentioni sopra dette locationi, & alienationi; è stata ingiustitia, violenza, & vsurpatione, & di questo si son sempre lamētati i Sommi Pontefici, & hanno fatti grandissimi rumori, & sono perciò venute gran perturbationi, come fù nel tempo di Papa Giulio Secōdo fel. mem. auanti al quale i nostri Oratori solennemente promisero con giuramento di non intromettersi più nelle cose Ecclesiastiche, ma lasciar fare, secondo che vuole la giustitia, & che si è mostrato di sopra.

Inoltre la legge fatta dalla Republica, & i Decreti del Prencipe sono nulli, & inualidi, prohibendo l'essecutione delle sentēze de' nostri Giudici in fauore de gli Ecclesiastici, per le prelationi, & rinouationi, come vltimamente auuenne al Monasterio di Pragia, che per essere di grand'interesse à molti, particolarmente de' nostri Nobili, il Prencipe non hà voluto, che habbiano luogo, come V. Sig. Claris. Sig. Antonio, dice: & volesse Iddio, che detti giuditij fossero appoggiati alle ragioni, ma tutti à presupposti falsi, perche questi non sono beni laici, ma Ecclesiast. & sottoposti alle leggi Canoniche, come si è detto: & chi dubita, ch'indarno sia stata fatta questa legge? con la quale sotto pretesto di voler leuare le cōfusioni, e riuolutioni de' possessori, volēdo leuare i beni, & le ragioni à coloro, che sono deputati al seruitio del culto diuino, e spogliarli di quelle robbe, che sono state date da tanti fedeli, Prēcipi, & Vescoui, p commodo, & vso di questo stato sacro, e perche in questa vita sia honorato Iddio, & riuerito, come conuiene. Questa legge spoglia le persone del suo, & non i Sacri, & Diuini Canoni.

Li testamenti, le donationi, le vendite, i contratti dotali sono nulli, & non fatti sotto buona, ma con mala fede, poiche non son fatti sopra la robba loro; ne son lunghi possessori, ma lunghi oppressori contro i patti, & conuentioni delle locationi, & liuelli: & tutte quelle cose, che hà fatte il Prēcipe, & noi altri, contra queste euidenti ragioni, sono state mal fatte, essendo perciò cascati in mille maledittioni.

Io mi vergogno di quello, che dice il Sign. Antonio, * che'l Prencipe, per quietare ogni cosa, habbia fatta questa legge di annullare tutti i patti, & conuentioni, talmente che solo resti il diretto dominio alla Chiesa; * modo tirannico, & secondo che vsano coloro, che vogliono tener la robba d'altri per forza. Sì che con gran ragione la Santità di Papa Paolo V. hà annullata detta legge, come ingiusta, & venuta da vno, che non hà potestà di farla; che per esser contro l'Immunità della Chiesa, non solo la Republica non hà potuto formarla, ma è cascata nelle censure. Nè seguita quello, che V. Sig. dice, Sig. Antonio, che il Giudice laico hà giudicato così; adunque il Prēcipe hà potestà, perche, come si è detto, il Giudice laico, giudicando conforme alli Canoni, con hauer consentito gli Ecclesiastici, come attori, ha fatto quello, che deue, & secondo i Canoni, deue regolarsi, & non da altra legge, come il Sig. Antonio s'inganna, & suoi Consiglieri, & però è falso l'antecedente, & anco quello, che segue.

Li miglioramenti, & altre operationi fatte in benefitio di quel fondo Ecclesiastico, deuono esser giudicate, & dichiarate, conforme alle conuentioni, à i patti, & locationi. Et Bonifatio IX. non come temporal Signore di Ferrara, ma come Padrone, & Dispensatore delle cose Ecclesiastiche, fece quella Bolla per la Città di Ferrara, & tutto il suo Ducato; & il Pontefice Clemente Ottauo nella restitutione di Ferrara stese detta Bolla in Modena, Reggio, & in tutto lo Stato del Sig. Duca di Modena, & perche in questa gratia vi era molto interesse dell'Abbatia di Nonantola, della quale in quel tempo era Commendatario il Sig. Cardinal Matthei, di buona memoria, acciò seguisse l'accordo, per pace, & quiete di tutto il Christianesimo, quel Signore consentì per l'interesse della sua Chiesa. Et hò notato con grande ammiratione, che quando hà fatta qualche attione il Pontefice Romano, i nostri Consultori vogliono, che l'habbi fatta come Prencipe temporale, & non come Prencipe spirituale; &

le; & così ingannato il Sig. Antonio, con dire, che l'hà veduta, la vuole ancora lui affermare, tenendo io per fermo, che sua Signoria Clarissima non è pratica in leggere i Breui, & le concessioni Apostoliche, che se l'hauesse domandato à huomini pratichi, & pij, che in questa Città non mancano, certo non l'hauria messo nel suo Auuiso con quei termini, che i nemici della Sede Apostolica vanno dichiarando, & malamente interpretando.

Concludo dunque, che per quello, che hò rappresentato auanti à Vostra Serenità, & à voi Illustrissimi Signori, con tanta euidenza de' fatti, con tanta chiarezza in iure, con gli essempi de' Sommi Pontefici, & particolarmente de i nostri Cittadini, con la commune opinione di tutti i Dottori, con il consenso vniuersale di tutto il Christianesimo; che le ragioni, conuenienze, consuetudini, addotte dal Sig. Antonio siano dichiarate nulle, di niun valore, & senz'alcun fondamento. Per il che conoscendo Vostra Serenità, & voi Illustrissimi Signori l'errore commesso, si degnino confessarlo, & d'humiliarsi à i Piedi del Vicario di Christo, del nostro Sommo Pastore, per riceuere da lui quelle benedittioni, & gratie, che si possono aspettare dalla benignità d'vn tanto Santo, & prudente Pontefice, acciò con vna pace, & quiete potiamo vnitamẽte seruire Sua Diuina Maestà, per essaltatione della sua Fede, & oppresione de' nemici di essa.

Concluderò dunque questa mia scrittura con le parole del Santo Pontefice Eugenio Quarto nel Breue, del quale hò fatto mentione di sopra, indrizzato al Duce Francesco Foscari.

Velis per misericordiam Iesu Christi, Ministros eius, Sacerdotes, & Clericos Seculares, & Regulares, in tuo Dominio à tantis grauaminibus exemptos facere; vt liberè possint, sicut tenentur, Altissimo famulari: nec propter quorundam fortassis abusum malè viuentium, ab vniuersis amouere benignitatem tuam; & considera, quod Ministri sunt Dei, & quod bona, quæ possident, Christi sunt, & Ecclesiæ suæ; & quicunque illa distrahunt, & prophanant, iniuriam Deo faciunt, in perditionem animarum suarum: pro quarum salute, tibi, & tuis Ciuibus rectè, & paterna charitate consulimus; dispositi semper quantum cum Deo poterimus, tibi, & ipsis spiritualiter, & temporaliter subuenire.

Et consideriamo quello, che promisero i nostri Antecessori con giuramento à Papa Giulio Secondo.

Il medesimo dice hoggi la Santità di Papa Paolo Quinto con

la me-

la medesima volontà, & affetto verso la nostra Republica, amãdola come membro nobilissimo di questo corpo mistico di Santa Chiesa, come figliuola, amata particolarmēte da quella Santa Sede, da cui hà hauuto il principio, l'augumento, & la conseruatione, essortandola à leuarci d'attorno i mali Consiglieri, & quelli, che insegnano le false dottrine, & à seguitar di viuere secondo, che hanno fatto i nostri antichi, sotto il Vessillo di Christo, & sotto quella Sede, che hà predicata, & autenticata la Catedra di Pietro, & i Vicarij di Christo, la cui potestà è immensa, data, & concessa da Dio à colui, che in persona di Geremia disse: Et constitui te hodie super gentes, super Regna, vt euellas, & destruas, ædifices, & plantes; & è quello, che dopò la Resurrettione sua, disse: Data est mihi omnis potestas in Cœlo, & in Terra; & quem constituit Deus hæredem vniuersorum, per quem fecit & sæcula: qual potestà trasfuse Christo Sig. Nostro à Pietro, quando gli disse; Quodcunque ligaueris super Terram, erit ligatū & in Cœlis; & quando gli disse: Pasce oues meas; la qual potestà è tanto grande, è tanto immensa, che portæ Inferi non præualebunt aduersus eam; come l'intese bene quel gran San Leone Papa, quando aggiunse à quelle parole: Tanta enim diuinitus sodalitate munita est, vt eam, neque heretica vnquam corrumpere prauitas, nec pagana potuerit superare perfidia. S.Leon. Pap. Serm. 2. in anniuers. die Assumpt. eiusdem.

Si che, Serenissimo Prencipe, & Illustriss. Signori, di contrastare contra questa potestà, di metterla in dubbio, tirati da i mali Consiglieri, Aerem verberamus, Isthmum fodimus: tanto più, quanto che questo, c'hoggi si tratta non è interesse del publico; senza queste leggi la Republica nostra è stata in piedi, augumentata, & venuta in tanta potenza. Vno può edificare loggie, giardini, palazzi per vso, & commodo delle cose sue proprie, per consolatione, & commodità di questo corpo terreno, che nella sua morte si contēta di sette palmi di terra, senza licenza di Prencipe temporale, & non potrà edificare vna Chiesa, vna Casa à Dio, per seruitio dell'Anima sua, la quale in eterno hà da viuere? E' lecito senza nessuna prohibitione lasciar ricchi i nostri posteri di tante facoltà, perche temporalmente possano viuere con tanto splendore, & fausto, & si hà da prohibire, che non s'habbia da lasciare per l'Anima sua?

Si fà giustitia contro li detentori, & vsurpatori de gl'altrui